

Università NOTIZIE

A CURA DELL'UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO - ANNO XXXI - N. 1

1

GENNAIO-FEBBRAIO

2 0 1 1

- ◆ Laurea uguale Pezzo di carta?
- ◆ Legge Gelmini:
 - Ultimo atto
 - Organi direttivi
 - Contenuti effettivi
 - Il pasticcio è servito
- ◆ Dottorato di ricerca e carriere politiche

Associarsi all'U.S.P.U.R.
Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo

I docenti in attività di servizio, per associarsi all'U.S.P.U.R. Nazionale, oltre a chiedere l'iscrizione, devono autorizzare l'ufficio stipendi dell'Università di appartenenza a trattenere mensilmente sullo stipendio la somma di **Euro 10,00**.

Per effettuare entrambe le operazioni è sufficiente stampare il "Modulo di iscrizione" (prelevandolo dal sito cliccando le parole "Modulo di iscrizione" o riproducendolo da pag. 2 della rivista), compilarlo nelle due parti e inviare:

a) la prima parte alla Segreteria Nazionale:

U.S.P.U.R.
Segreteria Nazionale
Via Del Parione, 7
50123 Firenze
Tel + 39 055.5276891
Fax + 39 055.574388
E mail: uspur@tin.it

b) la seconda parte all'Ufficio Stipendi del proprio ateneo.

Vedi modulo a pag. 2 di questa rivista.

Procedura da seguire da parte dei Colleghi per mantenere la posizione di socio, o per iscriversi all'U.S.P.U.R., in occasione del pensionamento.

A. Se sei già socio U.S.P.U.R. e, in occasione del tuo pensionamento, vuoi mantenere la tua posizione, puoi seguire uno dei due percorsi di seguito indicati.

1) Compilare la "Delega per la riscossione della quota sindacale", che puoi trovare nella nostra rivista "Università Notizie" e che, comunque, alleghiamo alla presente comunicazione. La delega deve essere inviata alla sede I.N.P.D.A.P. della tua città, o direttamente, o per il tramite dell'ufficio "professori" della tua università. Sulla delega va indicato l'indirizzo delle sede della sezione U.S.P.U.R. di appartenenza.

2) Se trovi difficoltà o nell'invio della delega, o nell'accettazione della medesima da parte dell'I.N.D.A.P., puoi mantenere la posizione di socio senza alcuna comunicazione o inoltro di delega da parte tua, inviando l'ammontare della quota direttamente alla Segreteria nazionale U.S.P.U.R.. Riteniamo che sia più facile per te fare un unico versamento e, in tal caso, dovrai versare l'ammontare relativo alla quota annuale entro il 1° trimestre dell'anno di riferimento. Per il 2010 la quota è di Euro 96,00/anno.

Il relativo versamento va fatto sul c.c. bancario 290, acceso presso la "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.", Via dei Della Robbia 24/26, Firenze, coordinate bancarie: **IBAN IT51 G030 4302 8000 0000 0000 290**.

B. Se non sei già socio, e vuoi iscriverti all'U.S.P.U.R., devi compilare la scheda allegata alla presente ed inviarla alla Segreteria nazionale U.S.P.U.R., via del Parione 7, 50123 Firenze.

Per il versamento della quota puoi seguire le indicazioni sopra riportate.

Per evitare disguidi nell'inoltro della rivista "Università Notizie", sia i soci che ricadono nel caso "A", che quelli che sono compresi nel caso "B" sono pregati di volerci indicare il proprio indirizzo compilando l'apposita scheda allegata alla presente ed inviarla alla Segreteria nazionale U.S.P.U.R., via del Parione 7, 50123 Firenze.

L'U.S.P.U.R. segue i soci in pensione e sta dietro all'aggiornamento della loro pensione e alle nuove disposizioni di legge che li riguardano, allo scopo di mantenere viva la loro presenza a livello di Governo e di Parlamento.

Se hai bisogno di contattarci, o di avere notizie dalla Segreteria nazionale, puoi usare l'indirizzo della Segreteria e i numeri di telefono riportati in fondo al foglio.

Se credi, potrai inviarci articoli che volentieri pubblicheremo sulla rivista e che certamente ci aiuteranno nella formulazione delle proposte che l'U.S.P.U.R. è chiamata ad esprimere durante la discussione, a livello di Parlamento, di nuove leggi per l'Università e per noi docenti, sia in attività di servizio, che in pensione.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale U.S.P.U.R.
Prof. Antonino Liberatore

Vedi modulo in terza di copertina.

Università NOTIZIE

A CURA DELL'“UNIONE SINDACALE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO”
Via Del Parione, 7 – 50123 Firenze – Tel. 055-5276891 – Fax 055-574388
SITO USPUR: www.uspur.it – E-mail: uspur@tin.it

Associata alla “INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PROFESSORS AND LECTURERS”

Direttore responsabile ANTONINO LIBERATORE

ANNO XXXI NUMERO

1

GENNAIO-FEBBRAIO 2011

SOMMARIO

Laurea uguale a Pezzo di carta?	di Antonino Liberatore	3
Opinioni e commenti		
– La legge Gelmini ultimo atto	di Pier Paolo Civalleri	5
– Gli statuti e gli organi direttivi nella riforma universitaria	di Paolo Stefano Marcato	9
– Riforma dell'università: quali sono i contenuti effettivi	di Alessandro Figà Talamanca	13
– Il pasticcio è servito	di Rosario Nicoletti	18
L'Uspur per i colleghi		
– Dottorati di ricerca e carriere politiche	di Aldo Bardusco	20
– Lo scienziato: un attore o un alieno?	di Giovanni Di Guardo	22
– Autogoverno o Governo di persone esterne nell'università?	di Italo Buttafarano	23
– Lettere varie		24
– Retribuzione aggiuntiva dei medici universitari in convenzione con il SSR	a cura di Gian Carlo Avanzi	26
– Corrispondenza	a cura di Antonino Liberatore	29
Rassegna stampa	a cura di Paolo Stefano Marcato	30

Direttore responsabile
Antonino Liberatore

Comitato di redazione
Aldo Bardusco
Pier Paolo Civalleri
Rosario Nicoletti
Vincenzo Lo Cascio
Paolo Stefano Marcato

Segreteria e redazione
Giovanni D'Oro
Via Del Parione, 7 - 50123 Firenze
Tel. (055) 5276891 – Fax (055) 574388

Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 3183
del 12 dicembre 1983

Università NOTIZIE

A CURA DELL'UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO - ANNO XXXI - N. 1



Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il pensiero di chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità.

Ufficio pubblicità:
Stabilimento Grafico Commerciale S.r.l.
Via Domenico Cimarosa, 14 – 50144 Firenze
Tel. (055) 366.456 – 366.860
Fax (055) 366.860

Impaginazione, composizione e stampa:
Stabilimento Grafico Commerciale S.r.l.
Via Domenico Cimarosa, 14 – 50144 Firenze
Tel. (055) 366.456 – 366.860
Fax (055) 366.860
E-mail: graficom@inwind.it

Distribuzione solo per abbonamento

Per associarsi all'U.S.P.U.R.

Per associarsi all'USPUR Nazionale, oltre a chiedere l'iscrizione, occorre autorizzare l'ufficio stipendi dell'Università di appartenenza a trattenere mensilmente sullo stipendio la somma di **Euro 10,00**. Per effettuare entrambe le operazioni occorre riempire il seguente modulo, oppure stamparlo, scaricandolo dal sito internet **www.uspur.it** (cliccando le parole "Modulo di iscrizione"), compilarlo nelle due parti e inviarne:

a) la prima alla Segreteria Nazionale

U.S.P.U.R. Segreteria Nazionale - Via Del Parione, 7 - 50123 Firenze
fax 055 / 574388 e – mail: uspur@tin.it

b) la seconda all'Ufficio Stipendi del proprio ateneo

Modulo di iscrizione All'U.S.P.U.R. Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo

Da inviare alla Segreteria Nazionale, via Del Parione 7, 50123 Firenze

Il sottoscritto, professore/ricercatore (*) in servizio presso l'Università di

Qualifica (**) Facoltà

Chiede di iscriversi all'U.S.P.U.R., Sezione di

Cognome Nome

Indirizzo e-mail

CAP Città

data

Firma



Da inviare all'Amministrazione dell'Università di (Ufficio Stipendi)

Oggetto: Delega per la ritenuta ed il versamento dei contributi sindacali

Il sottoscritto professore/ricercatore (*)

(**) presso l'Università di, essendo iscritto all'U.S.P.U.R.
(Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo), Sezione di, delega Codesta
Amministrazione a trattenere dalle proprie spettanze la somma di Euro 10,00 (Euro dieci/00) quale quota sociale
mensile, ed a versarla contestualmente alla Segreteria Nazionale USPUR, **sul c.c. bancario 290**, acceso presso
la "**Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**", **Via dei Della Robbia 24/26, Firenze, coordinate
bancarie: IBAN IT51 G030 4302 8000 0000 0000 290.**

data
firma

(*) di ruolo / fuori ruolo; (**) ordinario / associato

LAUREA UGUALE A PEZZO DI CARTA?

Si dice che l'università deve essere più selettiva: una selezione che si basa sul merito; le aziende, da parte loro, devono evitare di piegarsi su se stesse, limitando spese e investimenti.

Il lavoro stabile sembra sempre più un miraggio e gli stipendi tendono a diminuire. Si diventa più competitivi nella scelta del lavoro quando agli studi compiuti si aggiungono altre caratteristiche e competenze: flessibilità culturale, stages all'estero, conoscenze di una, o più lingue straniere.

Al presente, secondo uno studio del Consorzio interuniversitario lombardo, diminuisce il numero di coloro che dopo una laurea riescono a trovare un'occupazione e, quel che è peggio, aumenta la fascia di chi un lavoro addirittura rinuncia a trovarlo. Secondo Assolombarda ciò è colpa della crisi, ma le università devono fare uno sforzo in più.

Meno immatricolazioni nelle università statali, in aumento quelle nelle università private. Tasso di disoccupazione tra i laureati che aumenta il precariato e il lavoro nero che pure cresce.

Il nostro Paese, inoltre, non è appetibile per i cervelli stranieri. La laurea breve non funziona come dovrebbe: la formula "3+2" non ha dato i frutti sperati. E' quanto è emerso, tra l'altro, a conclusione del convegno internazionale degli ingegneri dello scorso mese di Febbraio sul tema "La formazione dell'ingegnere", presenti esperti europei e statunitensi. E ciò perché la laurea magistrale, con il biennio di specializzazione, deve riprendere nozioni di base e professionali comprese in malo modo nei tre anni precedenti.

Altri rivelano l'elevato tasso di abbandoni che si registra nelle nostre università, nelle quali il numero dei laureati supera di poco il trenta per cento degli studenti che si sono iscritti, con uno spreco di risorse che certamente non possiamo permetterci.

Si tratta di una situazione prodotta da "una illusione di promozione sociale": parecchi giovani, con le rispettive famiglie, pensano che il "pezzo di carta" li porterà ad accedere a un posto ben remunerato, in ogni caso con remunerazione maggiore rispetto a un mestiere manuale. Seguono poi la disaffezione e la mancanza di interesse che portano molti di questi studenti ad abbandonare l'università.

Per contro è stato scritto che ciò non accade per gli studenti, peraltro sempre più numerosi, che si indirizzano verso università non statali. A questi studenti, e alle loro famiglie, le lauree non si riducono a semplici "pezzi di carta", ma garantiscono una preparazione effettiva, che permette un più agevole inserimento nel lavoro. Nelle università private si manifesta una concezione meritocratica degli studi, che è in forte contrasto con la concezione assistenziale che domina largamente nel Paese.

Il risultato di quanto evidenziato è che la laurea pezzo di carta non dà la certezza del posto fisso e, nella maggioranza dei casi, neppure quella a carattere temporaneo, la cui natura, peraltro, non sempre risponde al tipo di laurea in possesso di chi cerca lavoro. In sostanza esiste un disallineamento tra le competenze richieste dal mercato e quelle maturate dai giovani nei loro percorsi scolastici. Fenomeno,

questo, che non accenna a diminuire da decenni e ciò perché molti giovani considerano come cultura quella generalista mentre non considerano tale quella specifica, cioè quella pratica e tecnico-professionale. Esiste poi un pregiudizio negativo nei confronti del lavoro manuale: solo qualche percento dei giovani italiani che hanno superato i 15 anni è convinto di potersi occupare, nel futuro, in un lavoro di questo genere.

Gli italiani dovrebbero accantonare il luogo comune della coincidenza fra laurea e cultura che porta poi a ritenere che chi scansi l'università sia un inadeguato e, in aggiunta, sottovalutare la laurea quale ponte funzionale fra studio e lavoro.

Che fare per superare questa situazione certamente non salutare per il Paese? Siamo contrari alla laurea a tutti i costi, quale che sia. Occorre rafforzare la qualità delle lauree e puntare con forza su un valido orientamento in entrata, la cui assenza porta i giovani a seguire le indicazioni date in merito dai genitori: tra le conseguenze, la tendenza a scegliere lo stesso tipo di laurea dei padri. Qualità delle lauree ed orientamento in entrata certamente aiutano i nostri laureati a competere ad armi pari con i migliori laureati dell'economia globale.

La qualità delle lauree richiede "l'affiancamento all'università che ne garantisce il rilascio, di un robusto e autorevole canale terziario". In sostanza, se un dato percento degli studenti che superano l'esame di maturità si iscrive all'università, un altro percento dovrà iscriversi a istituti tecnici superiori (Its): è ciò che si verifica in altri paesi europei e non, come la Germania, l'Inghilterra, la Francia.

Da noi gli Its sono ancora agli albori, ma chiediamo al Ministro che se ne faccia carico, e subito, perché le università non sono attrezzate per svolgere una formazione rivolta a una professionalizzazione con minori nozioni teoriche-critiche, perché non necessarie, ma di più immediata spendibilità lavorativa.

Chiediamo ai Rettori una forte e qualificante azione di contenimento dei corsi doppiop (3+2), di coordinamento tra diversi atenei delle offerte didattiche, di chiusura delle sedi decentrate, di revisione dei dottorati una volta attuata l'interazione fra atenei. Ciò significa razionalizzare l'offerta didattica e ottimizzare l'utilizzo delle strutture, non dimenticando che l'istituzione sia di master veri, richiesti dalle imprese e praticamente validi, sia di stage possono dare solidità e specificità alla preparazione dei laureati e costituiscono un significativo vantaggio anche in termini occupazionali.

In attuazione della propria autonomia ogni ateneo deve aggiornare in maniera continuata i programmi di insegnamento delle discipline attinenti all'esercizio della professione, pena l'emarginazione dei laureati liberi professionisti, come, ad esempio studi e progettazioni di fattibilità di project financing, di facility management, di progettazioni di energy technology, di certificazioni di classi energetiche, di sistemi informativi, di progettazione informatizzata, di risparmio energetico, di riqualificazione urbana.

Da ultimo reiteriamo l'invito alla Confindustria affinché partecipi attivamente al processo di riqualificazione degli studi universitari. In più occasioni il vicepresidente di Confindustria per l'education, Gianfelice Rocca, ha fatto interventi sull'università, attribuendo molta importanza al rapporto tra scuola e mondo del lavoro e chiedendo risorse per l'orientamento, citando a modello quello delle scuole tecniche tedesche (Fachschule) che si basa "sulle esigenze del sistema economico e produttivo ed è in grado di sostenere l'industria medium-tech anche nel lungo periodo con pragmatismo adattativo". Competitività e meritocrazia sono le basi irrinunciabili per il raggiungimento di questo obiettivo. Noi siamo d'accordo con queste richieste e riteniamo di avere il dovere di portarle a compimento nel superiore interesse del Paese, ma chiediamo che la grande industria collabori attivamente ed efficacemente nella fase di orientamento degli studenti tenuto conto dallo sviluppo industriale del Paese, di cui la Confindustria è attore principale e da cui dipenderanno poi le concrete possibilità occupazionali dei nostri laureati.

Il Segretario Nazionale USPUR
Prof. Antonino Liberatore

LA LEGGE GELMINI ULTIMO ATTO

La legge Gelmini, sulla quale ho già presentato diverse considerazioni in più di un'occasione durante la discussione al Senato e alla Camera, dopo un *iter* a dir poco tempestoso, ha infine ricevuto la benedizione finale del Parlamento e del Presidente della Repubblica ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011.

Giova dire che poche leggi, nel corso della loro discussione ed elaborazione parlamentare hanno suscitato proteste paragonabili per quantità e intensità; proteste che, in modo abbastanza stupefacente, hanno coinvolto quasi tutte le componenti universitarie, ancorché schierate su fronti del tutto diversi. Si è trattato cioè di una riforma, se così la si vuol chiamare, che è riuscita nel non facile compito di scontentare tutti, in modo così estremo da scatenare manifestazioni di piazza in forme che certamente debbono essere disapprovate, ma che denunciano in ogni caso uno stato di tensione non usuale. Si dice talvolta che una legge che scontenta tutti, specie in situazioni difficili come quella in cui versa oggi l'Italia, può essere una buona legge, perché disbosca privilegi e chiama tutti ad un'operosa attività affrontando i necessari sacrifici. Che la legge Gelmini non rientri affatto in questo quadro, si vedrà dal seguito. Conviene tuttavia osservare fin d'ora che il numero e la complessità delle disposizioni, nonché una ragionevole disponibilità di spazio, non consentono una analisi particolareggiata dell'intera legge: ci soffermeremo pertanto solo sui punti che toccano più da vicino i Professori universitari.

La legge consta di tre titoli, ripartiti in ventidue articoli e dedicati rispettivamente alla "Organizzazione del Sistema Universitario", a "Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del Sistema Universitario", a "Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento". Già da questi titoli si evince che la legge non si propone di rifondare il sistema universitario su basi nuove e coerenti con precisi obiettivi, ma si propone semplicemente una serie di aggiustamenti intesi a rimediare i malanni più vistosi. Questa impressione è confermata dall'analisi dei singoli articoli, che mette inoltre in evidenza una forte disarmonia interna, dovuta al coesistere di una impostazione alquanto generale, per non dire generica, su questioni di ampio respiro, per le quali si rinvia ai decreti delegati o addirittura alle autonome decisioni delle singole sedi, con la messa in atto di rigidi vincoli su questioni tutto sommato abbastanza marginali. Questo squilibrio è probabilmente dovuto in gran parte alla fretta con la quale il testo definitivo è stato confezionato, sotto la pressione di pesanti manifestazioni di piazza, con un Governo in quel momento abbastanza traballante, e con la prospettiva di una possibile imminente crisi parlamentare; e a ciò si aggiunga la necessità di mostrare al Paese che il Governo, accusato da molte parti di avere ingessato il Parlamento sui problemi del Presidente del Consiglio, era in realtà capace di varare una riforma dichiarata necessaria per contribuire, attraverso una migliore preparazione delle giovani leve, a far uscire il Paese dalla crisi.

Sia come si sia, non di una riforma organica si tratta, ma semplicemente di una raccolta di provvedimenti sparsi, e non sempre coerenti fra loro, alcuni di segno certamente

positivo, altri assai meno. L'intero testo è dominato dalla preoccupazione che tutte le trasformazioni avvengano a costo zero, anzi, appena possibile, con riduzione dei costi: il che riduce la pretesa riforma, nella migliore delle ipotesi, a una pura e semplice razionalizzazione dell'esistente.

Il primo comma dell'articolo 1, assai migliorato rispetto alla versione originale, recita: "Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica". Se su ciò che viene detto non si può non essere d'accordo, conviene notare nel testo almeno due vistose assenze: non si dice esplicitamente che l'insegnamento universitario ha carattere superiore, e presuppone dunque una adeguata preparazione fornita dalle scuole medie superiori; e ancor meno si chiarisce che esso insegnamento ha natura prettamente metodologica, non si riduce cioè all'esposizione dei risultati della ricerca, ma educa gli studenti ad affrontare i problemi con metodo e mentalità scientifica. Tocchiamo qui un punto sul quale abbiamo già a lungo discusso in precedenti articoli, la necessità cioè di creare Istituti di insegnamento superiore dirette a fini pratici attraverso un processo formativo che consenta di abbreviare al massimo il periodo di apprendistato nei luoghi di lavoro. Tali Istituti sono stati di fatto istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008 sotto il nome di Istituti tecnici superiori, ma, a quanto si sa, sono rimasti lettera morta; e non a caso nella legge di riforma essi vengono richiamati solo occasionalmente nell'articolo 3, dedicato alla possibilità di federare e fondere gli atenei, senza preoccupazione alcuna di differenziare i compiti istituzionali delle Università rispetto a quelli di tali Istituti.

L'articolo 2 ridisegna in qualche modo gli organi dell'Università, non tanto nel numero e nelle figure (l'unica novità sembra essere la sostituzione del Direttore amministrativo con un Direttore generale), quanto nei compiti. È previsto che il Rettore possa essere eletto fra i Professori ordinari in servizio nelle Università italiane e che il suo mandato abbia la durata di sei anni e non sia rinnovabile: questo preannuncia la creazione di una nuova casta, quella dei Rettori itineranti, i quali, una volta esaurito il primo mandato in una sede, prenderanno a circolare nella penisola fino a raggiungere i limiti d'età. L'unica ragione di un simile provvedimento, che finirà col tradursi in un aumento dei costi, è quella di impedire la formazione di gruppi di potere permanente, e consegue dalla completa sfiducia nelle capacità dell'elettorato di gestire in modo ragionevole la scelta di chi deve guidare l'Istituzione: in altre parole, dalla completa sfiducia nelle possibilità della democrazia; ed è assai singolare che tale sfiducia venga meno di colpo, quando l'elezione riguardi non le cariche accademiche ma quelle politiche, per le quali la rieleggibilità è assicurata *ad infinitum*.

Il rapporto fra Senato accademico e Consiglio di amministrazione potrebbe sinteticamente descriversi dicendo che il primo propone e il secondo dispone; in realtà, se da un lato un provvedimento che abbia conseguenze amministrative non può essere promulgato che da un organo amministrativo, è pur vero che i limiti dei poteri del Consiglio di

amministrazione non sono affatto chiariti ma sono lasciati in ampia parte alla discrezionalità degli statuti; e desta qualche perplessità l'attribuzione al Consiglio delle funzioni di indirizzo strategico, che ci si guarda bene dal definire, e che in situazioni particolari potrebbero addirittura entrare in conflitto con la libertà di ricerca dei singoli docenti.

L'attribuzione ai dipartimenti delle funzioni finalizzate alla ricerca scientifica, alla didattica, e ai rapporti con l'esterno ad esse conseguenti sopprime di fatto le Facoltà, che tuttavia riappaiono in qualche modo come strutture di raccordo fra più dipartimenti caratterizzati da affinità disciplinare. Il provvedimento, a nostro avviso, va nella direzione giusta in quanto attribuisce a tali strutture i compiti di coordinamento sia scientifico che didattico, oggi divise fra megadipartimenti e Facoltà. Giova però anche notare che il coordinamento reale, per l'uno e per l'altro aspetto, è poi da sempre assicurato dai singoli docenti, e non da procedure burocratiche.

L'articolo 3 è dedicato, come si è già detto, alla federazione e alla fusione di Atenei. L'idea è senza dubbio ispirata dall'esistenza, nel Paese, di un numero spropositato di Università, parecchie delle quali asfittiche, e dall'esigenza di ricondurre il sistema a proporzioni più ragionevoli. Ma la strada da seguire, a nostro avviso, più che quella di suggerire improbabili federazioni o fusioni, sarebbe quella di procedere alla loro chiusura, trasferendone il personale alle Università più vicine. La via suggerita dalla legge ripropone di fatto, in forma diversa, la creazione delle sedi staccate, al momento fortunatamente in via di chiusura. Che poi le grandi Università, per portare avanti progetti comuni, abbiano bisogno di federarsi o addirittura di fondersi, non è affatto vero, bastando accordi a livello operativo.

L'articolo 4 istituisce il fondo per il merito destinato agli studenti. Si tratta di una nutrita serie di norme che regolano il nuovo istituto, ma i finanziamenti necessari sono lasciati alla buona volontà dei benefattori, che, giova notarlo, esistevano anche prima.

L'articolo 5 delega al Governo una serie di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Di particolare interesse è il problema della valutazione degli Atenei e dei singoli docenti. Ma questa è materia, come tutto il resto, *de jure condendo*, tutto essendo rinviato ai decreti delegati, se mai e quando saranno fatti.

Gli articoli dal 6 al 10 riguardano esplicitamente le figure dei Professori universitari e dei Ricercatori di ruolo, toccando lo stato giuridico dei medesimi, le norme in materia di mobilità, la revisione del trattamento economico, il fondo per la premialità e infine la competenza disciplinare. Un elemento certamente positivo è che si è abbastanza allargata la fascia delle attività esterne concesse ai Professori e Ricercatori a tempo pieno, naturalmente fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali; resta tuttavia in piedi l'assurda penalizzazione economica inflitta a coloro che esercitano la libera professione, anche se in misura abbastanza contenuta da non determinare una riduzione degli impegni istituzionali. L'attuale sistema non correla il trattamento economico al lavoro effettivamente svolto, ma si preoccupa solo di punire chi svolge la professione libera, col risultato di incoraggiare una formazione degli studenti sempre più lontana dalle attività pratiche. Ma questo, evidentemente, non interessa il legislatore.

Preoccupante è la revisione del trattamento economico dei Professori e Ricercatori universitari, che prevede la trasformazione dell'attuale progressione biennale per classi e scatti di stipendio in triennale, con l'invarianza complessiva della progressione e la decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo all'entrata in vigore della legge. Il problema è, naturalmente, che cosa significhi l'invarianza complessiva della progressione, visto che non tutti svolgono il servizio per uno stesso numero di anni; o, per dirla in termini più chiari, chi ci guadagna e chi ci perda. Sull'argomento sono state fatte simulazioni, ma è chiaro che per giungere a conclusioni sicure bisognerà attendere le nuove tabelle ministeriali e compararle con le attuali. Resta misterioso (ma non troppo) il destino di coloro che matureranno o che hanno maturato uno scatto dopo la data di entrata in vigore della legge ma prima che sia varato il decreto delegato. In ogni caso, vista la pratica impossibilità che tutto resti esattamente come prima, e visto che non c'era ragione alcuna di modificare solo per gli universitari una normativa comune anche ad altre categorie di pubblici dipendenti, è facile prevedere che a guadagnare sarà lo Stato, a perdere gli universitari.

Ma i guai per Professori e Ricercatori non finiscono qui. La manovra finanziaria della primavera 2010 prevede, com'è noto, non solo il blocco degli scatti e degli adeguamenti ISTAT per il triennio 2011-2013, ma addirittura la perdita del diritto ad essere reintegrati nella classe di spettanza al termine del triennio stesso, di fatto la perdita agli effetti economici di tre anni di anzianità. E non basta. L'articolo 8 prevede, oltre all'abolizione dello straordinario e della conferma per i Professori ordinari e associati di nuova nomina, l'eliminazione della ricostruzione di carriera e la conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; mentre nelle prime versioni del disegno di legge tale rivalutazione era fissata facendo partire le diverse carriere dalla quarta classe attuale, la rivalutazione è ora lasciata alla discrezionalità del decreto delegato; e non potendosi assumere nuovi oneri per la finanza pubblica, e non essendo possibile (e sarebbe d'altronde inutile) cambiare i meccanismi lasciando tutto com'era, i nuovi Colleghi non potranno che rimetterci.

Se si tiene conto che il livello degli stipendi dei Professori universitari non è stato oggetto di una seria rivalutazione dal 1992 in poi, e che il futuro promette ulteriori tagli, c'è da essere seriamente preoccupati per la sorte dei Colleghi in servizio e più ancora per quella di coloro che intendono intraprendere la carriera. Appare evidente, di fronte a politiche di questo genere, che oltre alle restrizioni comuni a tutti i settori del pubblico impiego ne prevedono altre specifiche per i Professori universitari, che i giovani più dotati saranno mossi a scegliere attività diverse, o, se proprio vorranno dedicarsi alla carriera scientifica, a trasferirsi all'estero. Il risultato sarà una Università non di studiosi ma di impiegati paghi di un magro stipendio, nella quale ricerca e didattica saranno scese a livelli che non è difficile immaginare. E le politiche di incentivazione del rientro dei cervelli si riveleranno, ancor più di oggi, semplicemente patetiche.

In questo quadro è particolarmente interessante l'articolo 9, che istituisce il Fondo per la premialità. Dato che tutto deve avvenire senza ulteriori oneri per lo Stato, i compensi per i benemeriti provengono soltanto da tre fonti: a) i tagli operati sugli stipendi degli immeritevoli; b) eventuali fondi

distribuiti dal Ministro a spese delle Università che si comportano male; c) proventi di attività per conto di terzi. Poiché è giusto che questi ultimi vadano in grande prevalenza a coloro che hanno svolto il lavoro (se no, perché dovrebbero svolgerlo?), è chiaro che il premio alla virtù presuppone l'esistenza del vizio; anzi, quanto più dilagante sarà quest'ultimo, tanto più grande potrà essere il premio. Il quadro è così completo.

Gli articoli dall'11 al 14 toccano i finanziamenti perequativi, i contributi alle Università non statali legalmente riconosciute, le misure per la qualità del sistema universitario e infine la disciplina per il riconoscimento dei crediti. Nel comma 3 dell'articolo 14 è previsto che con decreto ministeriale si provveda a definire i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati negli Istituti tecnici superiori dei quali si è già fatto cenno. In questo disposto è insito un potenziale pericolo. I nuovi Istituti avranno senso se saranno scuole di formazione pratica e come tali saranno alternative alle Università nelle quali deve privilegiarsi l'insegnamento su base scientifica. Naturalmente fra i due percorsi esisteranno, ed è bene che esistano, elementi di sovrapposizione; ma il puro e semplice riconoscimento di corsi sviluppati in una sede come equivalenti a quelli sviluppati nell'altra vanificherebbe il significato della distinzione. Il pericolo è che il decreto, anziché lasciare ampia libertà alle rispettive Istituzioni, entri nei particolari, come già accade in diversi punti della presente legge.

L'articolo 15 definisce i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari. Mentre i primi sono raggruppati in macrosettori, i secondi possono essere suddivisi in settori scientifico-disciplinari, utili, questi ultimi, si noti bene, esclusivamente ai fini delle chiamate dei Professori, dell'attribuzione degli assegni di ricerca, dei contratti per attività di insegnamento, dell'attribuzione dei posti di ricercatore a tempo determinato. Si arriva così a una monumentale organizzazione del sapere in forma di una gigantesca piramide, nella quale manca soltanto la base, le discipline cioè che vengono effettivamente insegnate e che continueranno ad essere migliaia o decine migliaia, all'arbitrio delle singole sedi, con poco riguardo al loro effettivo contenuto dottrinale e molto invece al personaggio destinato a tenerne l'insegnamento. La costruzione della piramide è affidato al Ministro del MIUR, sentito il parere del CUN, il quale sarà verosimilmente il vero artigiano dell'immane opera, da compiersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro la metà di marzo. Se invece di questa architettura medievale si fosse pensato a definire un complesso di discipline di contenuto abbastanza ampio e scientificamente solido, obbligatorie per ciascun corso di laurea, e per le quali soltanto possa istituirsi un posto di ruolo, lasciando alle Università il compito di definire ulteriori insegnamenti complementari da coprire per incarico retribuito, si sarebbe fatto opera certamente più seria e più utile per gli studenti e per il Paese.

L'articolo 16 è fra quelli che rischiano di essere maggiormente dannosi per il futuro dell'Università e per le ripercussioni che indubbiamente si avranno sulle politiche scientifiche e culturali del Paese. Esso istituisce la "abilitazione scientifica nazionale", che attesta la qualificazione necessaria per accedere, secondo criteri distinti, alla prima e alla

seconda fascia dei Professori universitari. Le procedure per l'abilitazione avranno frequenza annuale e l'abilitazione stessa, per chi l'avrà conseguita, avrà durata quadriennale. Non si dice nulla circa la possibilità di ripresentarsi allo scadere dell'abilitazione per coloro che non siano stati chiamati e al turno immediatamente successivo per coloro che non abbiano avuto successo: sembrerebbe pertanto che non esistano vincoli di sorta. E, in mancanza di altre precisazioni, occorre riconoscere che l'accesso alle procedure è aperto all'universo intero.

Non è chi non veda i grossi pericoli insiti in questa invenzione. Anche se al comma 4 si proclama solennemente che "il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dal successivo articolo 18", è del tutto certo che il popolo degli abilitati non chiamati, che promette di essere alquanto nutrito, visto che le Commissioni vorranno, per quanto possibile, evitare i ricorsi, e le Università, per le ristrettezze finanziarie, non potranno mettere in cattedra tutti quanti, il popolo dei non chiamati, dicevamo, comincerà a rumoreggiare fragorosamente, erigendosi in nuovo ed insostenibile precariato. In tempi di vacche grasse i buoni Parlamentari si trovavano senza difficoltà l'asso nella manica: bastava un' *ope legis*, e il gioco era fatto: *todos caballeros*. Ma ora ci sono tre difficoltà: le vacche sono magre, non soltanto da noi, siamo nell'area euro e non possiamo quindi scatenare un'inflazione a due cifre, e infine siamo carichi di debiti fino al collo. L' *ope legis* è ormai un sogno. Si prospetta quindi una nuova era di disordini universitari, di proteste destinate probabilmente a finire nel nulla, ma capaci di turbare, anche profondamente, lo svolgimento degli studi nelle Università italiane, con grave danno per gli studenti e per l'intera comunità nazionale.

La Costituzione, che di questi tempi viene citata ad ogni piè sospinto, prevede che ai pubblici impieghi si acceda con pubblico concorso. I giuristi hanno da tempo spiegato che l'insieme delle due fasi, il giudizio idoneativo e la chiamata da parte delle Università, soddisfano il dettato costituzionale; ovvero che due metà fanno un intero. Ma questo, se consente di mantenere in piedi il sistema, oggi peraltro già in atto, non ne elimina i pericoli che sopra abbiamo citato. Non si vede quale interesse possa avere, per i concorrenti all'abilitazione, il conseguimento di un titolo non spendibile altrimenti che con la chiamata presso una Università: è quindi evidente che il suo conseguimento crea un'aspettativa, non legittima quanto si vuole, ma non per questo meno forte e capace di alimentare atteggiamenti quali quelli che abbiamo descritti.

Non si capisce perché Governo e Parlamento, giustamente preoccupati di porre un freno alla spesa pubblica con provvedimenti anche impopolari, non esitino poi a legiferare in direzioni che aprono la strada a nuove prevedibili rivendicazioni, creando per l'Università un meccanismo concorsuale che non trova riscontro, per quanto sappiamo, in nessun altro settore del pubblico impiego, e che non trova giustificazione alcuna nel carattere peculiare dell'Istituzione.

L'articolo 17 concerne le equipollenze dei titoli di studio rilasciati dalle Università italiane. Di particolare interesse è il fatto che il titolo accademico di "dottore", che all'estero

OPINIONI E COMMENTI

viene riconosciuto a coloro che abbiano conseguito quello che da noi è detto “dottorato di ricerca”, nel nostro Paese viene attribuito perfino ai laureati triennali! A come i nostri titoli accademici verranno giudicati e valutati all'estero è meglio non pensare.

L'articolo 18 illustra le procedure per la chiamata dei Professori presso le Università. Una prima novità da notare è l'esclusione dall'accesso alle procedure di chiamata dei candidati che siano parenti o affini entro il quarto grado con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero col Rettore, il Direttore generale, o addirittura un membro del Consiglio di amministrazione. Il disposto è reso comprensibile da situazioni almeno apparentemente scandalose che si sono venute a creare in alcune Università e che sono state poste in grande risalto dalla stampa nazionale. Ma la sua efficacia è quanto meno dubbia. Certo esso porrà fine almeno agli abusi più sfrontati, ma non potrà certo impedire che, attraverso sotterranei accordi, le diverse Università continuino a scambiarsi figli, nipoti, mogli, fidanzate e amanti. Certi comportamenti, che non sono certo esclusivi dell'Italia, anche se qui assumono proporzioni esagerate, possono essere stroncati solo da un miglioramento del livello morale generale del Paese; ed è ben noto che è illusorio imporre la moralità per legge. Occorre inoltre osservare che una disposizione siffatta non esiste, per quanto se ne sa, per nessun altro settore del pubblico impiego: è probabile che ciò darà luogo a ricorsi da parte di persone che si sentiranno discriminate in base ad un loro stato personale che non è in loro potere modificare.

Un'altra novità limita la partecipazione ai gruppi di ricerca da chiunque finanziati e addirittura lo svolgimento della ricerca presso le Università (e non solo a quelle statali) ai professori e ricercatori, agli assegnisti, agli studenti di dottorato e in casi particolari di laurea magistrale, ai professori a contratto, al personale tecnico-amministrativo purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca (!), a dipendenti pubblici e privati nell'ambito di opportune convenzioni. Restano così esclusi i liberi studiosi, ivi compresi i professori che hanno lasciato il servizio per limiti di età e che intendano continuare nell'attività di ricerca. Il disposto è evidentemente dettato dall'intenzione di limitare la spesa pubblica, intenzione indubbiamente commendevole; ma si sa bene che le buone intenzioni lastricano la via dell'inferno, e questa volta la situazione è veramente scapata di mano. Che senso ha impedire che ai fondi di finanziamento acceda un esterno di alta qualificazione, la cui posizione escluda in ogni caso la creazione di una figura precaria, se l'ente finanziatore non è un ente pubblico ed è consenziente al finanziamento della collaborazione? Che senso ha impedire a un tale esterno perfino una collaborazione perfettamente gratuita? Che senso ha, infine, imporre alle Università che vogliano comunque valersi di queste competenze di attribuire ai collaboratori un contratto di insegnamento, magari di dubbia utilità ma che serve comunque di copertura? I politici, che hanno per anni blaterato contro la torre d'avorio in cui, a lor dire, volevano rinchiudersi gli universitari, hanno trovato finalmente il modo di rinchiuderli per davvero.

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 riguardano disposizioni in materia di dottorato di ricerca, la valutazione tra pari per la

selezione di progetti di ricerca, il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca e gli assegni di ricerca. Si tratta in generale di disposizioni che rinviano a disposizioni ulteriori: dei loro effetti potrà discutersi solo quando i singoli istituti saranno effettivamente attuati. Resta solo da osservare che la durata degli assegni di ricerca potrà giungere, seppure in casi particolari, fino a sette anni: c'è da chiedersi se in questo modo il precariato, che vuolsi far uscire dalla porta, non rientri dalla finestra.

L'articolo 23 è dedicato ai contratti per attività di insegnamento. Esso pone giustamente una serie di vincoli a garanzia del fatto che i titolari di tali insegnamenti si trovino in posizioni tali da escludere la formazione di un nuovo precariato; curiosamente però limita a cinque anni la durata massima del loro impiego, come se al sesto anno divenissero improvvisamente pericolosi e stabilisce che i contratti a titolo gratuito non possono superare il 5% dell'organico dei Professori e dei Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. La normativa sui contratti di insegnamento si lega strettamente, come si è visto, a quella sulla partecipazione alla ricerca universitaria. Il principio ispiratore di consentire l'accesso a quest'ultima solo a chi insegna rende la ricerca ancilla dell'insegnamento, anziché far discendere, come è giusto, l'insegnamento dalla ricerca. Nel pensiero dei politici, sembra che l'unica cosa che realmente importa sia la didattica, e la ricerca una specie di blasone che va ostentato per far vedere che il nostro Paese non è da meno, in questo campo, di quelli più sviluppati.

L'articolo 24 istituisce la figura dei ricercatori a tempo determinato, con contratti triennali prorogabili fino a due anni ovvero non rinnovabili a seconda della posizione dell'interessato. Tali contratti non hanno carattere di formazione e sono chiaramente finalizzati alla didattica, al servizio agli studenti e solo alla fine, e come di sbieco, alla ricerca. Essi creano una nuova categoria di precari, per i quali, a differenza che per gli assistenti di ruolo di un tempo, non è prevista alcuna via d'uscita se nel frattempo non raggiungono, come è facile che accada, una sistemazione come professori associati. Come tutto questo vada d'accordo con la cura messa a porre limiti all'accesso alla ricerca universitaria ed ai contratti di insegnamento, di cui si è discusso sopra, è difficile capire.

L'articolo 25 tratta il collocamento a riposo dei Professori e dei Ricercatori e stabilisce, con chiarezza adamantina, che la disposizione che consente ai pubblici dipendenti, esclusi i militari, di optare per il prolungamento del servizio per un biennio non si applica agli universitari. Sono fatte salve, in omaggio ad una sentenza della Consulta, solo le posizioni già in essere. Così in pochi anni, per effetto dei provvedimenti di due Ministri succedutisi immediatamente, i Professori universitari si sono visti ridurre l'età pensionabile di cinque anni per l'effetto concomitante della soppressione del servizio fuori ruolo, con gli effetti economici che è facile immaginare. La ragione che spesso viene addotta per giustificare un così assurdo provvedimento in un'epoca in cui la vita media si è allungata in modo tanto considerevole, è che bisogna far largo ai giovani; ma la scusa è risibile, perché in assenza di un organico il numero di posti è limitato solo dal denaro a disposizione, e il denaro, se si fa largo ai giovani, si spende lo stesso, perché i vecchi godono comunque di una pensione in pratica uguale all'ultimo sti-

pendio. E poi, perché lo stesso discorso non vale per i Magistrati?

Gli ultimi articoli, dal 26 al 29, trattano della disciplina dei lettori di scambio, dell'anagrafe degli studenti, dell'istituzione di un fondo per l'aggiornamento della dirigenza, e infine delle norme transitorie e finali.

Un giudizio complessivo sulla legge è reso difficile per il fatto che essa rinvia in concreto l'attuazione di gran parte del nuovo ordinamento a decreti delegati, a decreti ministeriali e a regolamenti: occorrerà vedere a quali risultati approderà l'ingente lavoro ancora necessario, sempreché le vicissitudini politiche ne consentano l'effettivo svolgimento. Ma conviene fin d'ora segnalare, ed esprimere un profondo dissenso ed una viva protesta per disposizioni marcatamente autoritarie e illiberali, quali quelle contenute negli articoli 18, 23 e 25, poste in atto da un Governo che a parole si è sempre proclamato portabandiera del più puro liberalismo. Occorre chiedere conto a una classe politica, che a ciance si è sempre detta contraria agli sprechi, dello spreco vergognoso che si compie, ai danni del Paese, gettando alle ortiche competenze maturate in decenni di lavoro. Occorre che l'intera classe politica, di maggioranza e di minoranza, si renda conto della distanza che ormai la separa dagli interessi del Paese: e ne tragga le conseguenze del caso.

Prof. Pier Paolo Civalleri
Politecnico di Torino

GLI STATUTI E GLI ORGANI DIRETTIVI NELLA RIFORMA UNIVERSITARIA

La riforma universitaria¹ (L. 30 dicembre 2010, n. 240, G. U. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.) all'art. 2 richiama l'art. 6 c. 2 della L. 9 maggio 1989, n. 168 ("le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento") e dispone che le università statali provvedano, entro sei mesi, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione, di organi di governo e di articolazione interna.

Il nuovo statuto, in prima applicazione, deve essere predisposto da apposito organo, istituito con decreto rettorale, composto da quindici membri, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Dunque la riforma prevede che la modifica degli statuti sia un processo guidato dall'alto, affidando il compito di stilarla a una commissione di soli quindici membri, tra cui due studenti. Il nuovo statuto è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. I vecchi organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. L'università che non avrà provveduto entro sei mesi avrà un tempo supplementare di tre mesi, scaduti i quali dovrà affidarsi a una commissione di tre compo-

nenti, nominati dal ministero, che scriverà le modifiche statutarie.

Gli organi di governo, che nello statuto devono trovare una nuova composizione e un nuovo ruolo per uniformarsi alla legge 240/10, sono il Rettore, i cui poteri aumentano, il Senato accademico (SA), i cui poteri si affievoliscono e il Consiglio d'Amministrazione (CDA), che si rafforza come organo di vertice con l'attribuzione di quasi tutte le decisioni più importanti. Al vertice dell'ateneo, il Rettore autorevolmente propone, il SA dà pareri, ma chi decide in sostanza è il CDA.

Anche il Nucleo di valutazione diventa un organo dell'università e con un ruolo rafforzato. Sulla sostituzione del direttore amministrativo con il direttore generale è plausibile che si tratti di un mero cambiamento del nome al direttore dell'ateneo, senza che ciò implichi l'assunzione di maggiori responsabilità, posto che quelle responsabilità sono in capo a tutti i dirigenti apicali ai sensi dell'art. 21 del T.U. n. 165 del 2001, e specialmente dopo la legge Brunetta².

Il Rettore

Al Rettore (art. 2, comma 1, lett. b, c, d) è attribuita la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il Rettore deve essere eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, ma la scelta delle procedure di elezione (l'elettorato attivo) è demandata alle università, nei loro statuti; in caso di elezione di un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori nella nuova sede; dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; può subire una mozione di sfiducia proposta dal SA con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (v. funzioni SA - art. 2, comma 1, lett. e).

Qualora risulti eletto rettore un professore appartenente ad altro ateneo, tale elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, e comporta pure lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Inoltre il posto resosi vacante può essere coperto solo in attuazione delle norme vigenti in materia di assunzioni.

Si è espresso il parere che la possibilità di eleggere il Rettore tra i professori ordinari in servizio presso qualunque università italiana, portando al seguito la copertura finanziaria per lo stipendio, significa che "la norma dei sei anni si applica su ogni singolo ateneo e non al Rettore"³.

Sebbene non dotato di specifici e diretti poteri decisionali, il Rettore acquista comunque maggiore capacità operativa poiché il SA e il CDA, essendo organi ristretti nel numero dei membri, diventano meglio controllabili da parte sua. Egli presiede il SA, mentre può non essere presidente del CDA. Ma con la riforma diventa sempre più una figura-cerniera tra i due organismi collegiali. Dato che la riforma affida allo statuto la decisione sulla modalità d'ingresso dei membri nel CDA tra "designazione" o "scelta", si presume che il Rettore possa avere un peso decisivo sui nuovi ingres-

si, e perciò ne guadagnerebbe la sua forza nel CDA, unico organo deliberante dell'ateneo.

A chi osserva che sei anni in carica sono un tempo molto lungo, che “non aiuta lo spirito di servizio piuttosto che gli investimenti personali”⁴, si risponde che si tratta comunque di una situazione molto diversa al confronto con certe ultradecennali permanenze in carica finora consentite. Alla domanda “in quale altro ordinamento giuridico la stessa persona, il Rettore, presiede l'organo costituente (la commissione statuto), gli organismi parlamentari (il CDA e il SA) e dirige uno Stato (cioè l'ateneo)”⁵, si obietta che nell'università ciò è possibile poiché è una comunità dotata di autogoverno. Si ribatte che questo governo è ispirato a un principio monarchico e che “il rettore-sovrano è un ritorno al passato, per certi aspetti addirittura al passato pre-autonomia”⁴, quando il diretto rapporto ministro-ministero-rettore aveva un discreto peso nei piani di sviluppo degli atenei. Tuttavia, è eccessivo ipotizzare addirittura che “un'alleanza rettore-direttore generale (ex direttore amministrativo) possa essere sufficiente per creare una dinastia”⁴.

Non è invece infondato intravedere un'influenza dominante del Rettore sul CDA anche perché di regola egli gode dell'appoggio della maggioranza del SA. Di conseguenza è verosimile attendersi la concentrazione nelle mani del vertice dell'ateneo di un rilevante potere d'incidenza sulle scelte amministrative, d'indirizzo didattico e scientifico e sull'attività di controllo.

A fronte della sua presente gestione dedicata a comporre i frammentati interessi interni all'ateneo, la riforma conferisce indubbiamente al Rettore una maggiore autorevolezza nella sua funzione di far prevalere nell'ateneo una guida strategica ai fini di sviluppare il programma di mandato.

Il Consiglio di Amministrazione (CDA)

Il CDA degli Atenei è attualmente composto dal Rettore, dal prorettore, dai rappresentanti di docenti, ricercatori e studenti. Accanto a questi siedono in CDA rappresentanti degli enti locali (quali il Comune, la Provincia, la Regione), della Camera di Commercio e un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. L'attuale CDA è un organo rappresentativo che per com'è formato non può che riflettere anche gli interessi corporativi delle sue varie componenti.

Con l'entrata in vigore della riforma il CDA è ridotto a undici componenti e almeno tre dovranno essere esterni, privati. Inoltre, il direttore amministrativo termina la sua carriera per lasciare il posto alla figura del direttore generale, un manager cui farà capo la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse, compreso il personale dipendente.

La distinzione attuale tra SA e CDA vede il SA quale organo di governo scientifico e didattico delle Facoltà, mentre il CDA è l'organo gestionale. In pratica, tuttavia, le competenze gestionali non sono ben assortite tra SA e CDA, e la distribuzione dei poteri accentua il ruolo del SA rispetto a quello del CDA.

La riforma innova sensibilmente prevedendo che tutte le funzioni siano attribuite al CDA, il quale decide su tutto: linee di ricerca e offerta didattica, conseguentemente reclutamento e gestione del rapporto dei docenti. Al CDA spetta

la responsabilità della spesa, dell'esercizio del potere disciplinare, delle assunzioni e dei costi della gestione. Si tratta pertanto non solo di un organo di natura tecnico-finanziaria, ma soprattutto di un organo con poteri decisivi per quanto attiene al reclutamento, all'attivazione e alla soppressione dei corsi e delle sedi.

La riforma lascia agli statuti la decisione sulla modalità d'ingresso nel CDA, a parte il Rettore, membro di diritto, e la rappresentanza degli studenti che deve essere elettiva. Gli altri componenti entrano nel CDA tramite “designazione” o “scelta”, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate tra personalista italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

Occorre, dunque, che la commissione statuto individui, per la scelta dei consiglieri di amministrazione, meccanismi convincenti che assommino competenza e rappresentatività. In ipotesi, i consiglieri potrebbero essere scelti dai direttori di dipartimento o dai presidenti dei corsi di laurea. Sempre in ipotesi, in base al nuovo statuto, si potrebbe arrivare alla completa esclusione dei professori ordinari in servizio, tranne il rettore, dal CDA, che potrebbe pertanto essere costituito prevalentemente da personalità esterne all'università. Certo, nessuno si augura che si arrivi a una designazione maggioritaria operata da organismi istituzionali o imprenditoriali, con il rischio di tentativi di spartizione politica della gestione dell'università.

La riforma obbliga a includere tra i membri del CDA un numero limitato di soggetti (almeno 3 su 11, o 2 se il CDA è meno numeroso) che non appartengano ai ruoli dell'ateneo, ma eventualmente ai ruoli di altri atenei o ad altre pubbliche amministrazioni. Questa previsione ha innescato critiche e polemiche anche durante l'iter della legge. Ma il CDA dell'università, a partire dalle norme del 1973, e fino ai quelli istituiti in base alla Legge 168 del 1989, hanno sempre avuto un numero elevato di membri esterni, in rappresentanza degli enti locali, e di altre istituzioni. E obiettivamente si osserva⁶ che il risultato di questa partecipazione “non è stato brillante, ma nemmeno devastante; si è verificato per lo più un generale assenteismo accompagnato da interventi occasionali per difendere interessi particolari”. Per evitare queste possibili derive lo statuto dovrebbe “rendere difficile la nomina di un membro esterno privo di una rilevante esperienza d'insegnamento universitario e/o di direzione d'istituzioni scientifiche”. Non si può comunque sottovalutare la difficoltà di cooptare figure indipendenti disponibili ad assumersi serie responsabilità amministrative nella gestione di un'università.

Obiettivi dichiarati della scelta di includere membri esterni nel CDA sono “aprire al mondo produttivo e del territorio l'università” e “accentuarne la gestione manageriale”.

La visione ottimistica è che un organo non più dominato da interessi corporativi possa meglio decidere in conformità a obiettivi strategici di medio e lungo termine. A questo fine la presenza di personalità esterne potrebbe essere vantaggiosa, come hanno dimostrato le performance di atenei di altri Paesi europei che hanno sperimentato questa via⁷. Non si tratterebbe di “privatizzare” l'università pubblica, come enfatizzano alcuni. Piuttosto di offrirle l'opportunità di

aprirsi all'esterno sfruttando competenze e punti di vista non legati a interessi settoriali di breve termine. Ci sarebbe anche meno "ricattabilità" del corpo docente sul Rettore, che di quel corpo fa parte, mentre personalità di competenza esterna avrebbero più possibilità di valutare con oggettività determinate problematiche. E di evitare quei clientelismi che non di rado hanno dominato certe università, quando "il Rettore è diventato anche il controllore del controllato". Il CDA si dovrebbe preoccupare di valutare la congruità delle decisioni dei professori e del Rettore.

La visione pessimistica parte dalla constatazione che il SA è ridotto a meri compiti consultivi e che il CDA ha l'ultima parola anche sulle questioni accademiche e sulla ricerca: la possibile influenza esterna, anche di natura politica e clientelare, avrebbe campo libero. Per tutte le decisioni che riguardano l'offerta didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, sarebbe perciò necessario che lo statuto rafforzi il peso del SA.

Il Senato accademico (SA)

Dopo aver tracciato le attribuzioni del CDA, per quelle del SA il campo si restringe, dato che le sue funzioni risultano depotenziate, cioè declassate a quelle di mero suggeritore, privo di poteri. Infatti la riforma configura per il SA competenze spesso ridotte alle sole funzioni consultive, in altre parole la competenza a: 1) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo (ex Facoltà) tra dipartimenti (art. 2, c. 2, l. c); 2) approvare il regolamento di ateneo; 3) approvare, previo parere favorevole del CDA, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo tra dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico; 4) a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di raccordo tra dipartimenti; 4) a esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università.

Lascia perplessi l'esclusione del SA dall'attribuzione, affidata invece al solo CDA, del potere di attivare e sopprimere corsi e sedi (art. 1, c. 2, l. f). Sono decisioni che dovrebbero, infatti, essere assunte in conformità a valutazioni non solo amministrativo-contabili, ma anche e soprattutto didattico-scientifiche. Tali valutazioni dovrebbero spettare piuttosto al SA: è almeno improprio affidarle totalmente al CDA i cui componenti non saranno necessariamente docenti universitari.

Funzione apparentemente di rilievo del SA è di proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Ma il mandato unico senza la prospettiva della riconferma, potrebbe intendersi come una riduzione di peso delle componenti accademiche nel controllo del Rettore⁸. Sarebbe importante dare al SA più incisive capacità di verifica e controllo sul mandato del Rettore proprio con riferimento agli obiettivi presentati nel programma di mandato. Ma ci vorrebbe ben altro che il rinvio a un'improbabile sfiducia dal basso per responsabilizzare in pieno il Rettore. Egli dovrebbe invece rispondere direttamente a un più autorevole centro

del sistema (il ministero) di sue inadempienze gravi nel rispetto di un programma concordato e dei "principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito".

Lo Statuto

In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie previste dalla riforma è predisposto da apposita commissione istituita con decreto rettorale composta da quindici componenti: il Rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal SA e sei dal CDA. Proporre meccanismi convincenti, in base a competenza e rappresentatività, per la scelta dei consiglieri di amministrazione è il compito più delicato della commissione statuto, posto che il CDA è l'organo di vertice cui spettano le decisioni più importanti.

In merito alle modalità di scelta dei membri di tale commissione e nonostante la pur chiara norma dettata dalla legge per la scelta, si è sviluppato negli atenei un ampio e talvolta esasperato dibattito con interruzioni di sedute del CDA e del SA e occupazioni di aule da parte degli studenti.

Si è proclamato che la commissione costituisce il perno fondamentale di una fase costituente che mal si accorda con un sistema di nomine dettate dalle istituzioni centrali dell'ateneo. Solo la massima democraticità nell'individuazione dei suoi membri, che preveda la rappresentanza di tutte le componenti, inclusa quella dei precari della ricerca, e la più ampia possibile partecipazione pubblica, potrebbero investire la commissione di autorità e legittimazione. Si è suggerito che i componenti della commissione, che dovranno essere designati dal SA e dal CDA, siano prima individuati con procedure che coinvolgano l'intera comunità accademica, attraverso, ad esempio, l'indicazione, da parte delle strutture dell'Ateneo (facoltà e dipartimenti) di rose di nomi, dalle quali il SA e il CDA possano scegliere tali componenti. Si sono levate lamentele in certi atenei perché non è stata preventivamente effettuata, nonostante vari Presidi lo avessero espressamente chiesto, alcuna discussione dei criteri che dovrebbero presiedere all'individuazione dei nomi, e neppure una discussione di possibili candidati. A Trieste è stato lo stesso Rettore a convocare gli stati generali e a legittimare l'elezione diretta da parte di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Un sindacato ha invitato a fare di questo passaggio (la commissione per la definizione dei nuovi statuti) un'opportunità di rinnovamento, di qualificazione e di riforma democratica del sistema, anche "a dispetto dello spirito della Legge"⁹.

Non è, per l'esattezza, nello spirito della Legge un'investitura dei membri della commissione diversa dalla designazione (da designare = proporre o destinare qualcuno a un incarico; indicare qualcuno con esattezza) che non è elezione, che è procedura diversa. Designazione è procedura propria di una democrazia rappresentativa, quando un corpo elettorale esercita i suoi poteri, non direttamente, ma attraverso rappresentanti già selezionati.

E' stato reso noto (27-01-2011) che il SA dell'università dell'Aquila¹⁰ ha replicato in maniera assai convincente a chi, in ragione della "funzione costituente" cui sarebbe chiamata la commissione statuto, sosteneva l'opportunità (se non la necessità) di indire apposite elezioni: 1) è erronea la premessa iniziale secondo cui tale commissione svolge-

rebbe una "funzione costituente": la commissione svolge solo funzione istruttoria di predisposizione per il SA e per il CDA delle modifiche statutarie imposte dalla legge di riforma; 2) la commissione non gode di assoluta discrezionalità nella scrittura delle modifiche statutarie giacché trova, proprio nella legge di riforma, direttive e criteri molto stringenti (dal numero minimo di docenti per la costituzione di un dipartimento, alla composizione e alle funzioni di CDA e SA, ecc.); 3) la disposizione legislativa in questione non parla per nulla di "elezione" dei membri (che invece sono "designati" dal SA e dal CDA) e l'eventualità (non prevista, ma neppure esclusa dalla disposizione in oggetto) di un'elezione di tali membri introdurrebbe un elemento disfunzionale in ragione proprio della funzione istruttoria assegnata alla commissione. Le modifiche statutarie proposte dalla commissione devono, infatti, essere oggetto di deliberazione del CDA e del SA; una legittimazione di tipo elettorale di tale commissione finirebbe per contrapporre quest'ultima ai due organi competenti (SA e CDA) in caso di emendamenti che questi volessero introdurre. L'investitura elettorale di un organo istruttorio si pone, infatti, in netto contrasto con la funzione (istruttoria appunto) al medesimo assegnata, giacché pone le premesse di una contrapposizione irriducibile di legittimazione fra lo stesso e l'organo decidente che in un secondo momento è chiamato ad adottare la relativa decisione.

Prospettive

La riforma mira a rompere l'autoreferenzialità e il potenziale conflitto d'interessi che vede attualmente i decisori degli organi di vertice a poter decidere direttamente o indirettamente anche su proprie particolari istanze e situazioni. La discontinuità sarebbe l'attribuzione di più poteri ai CDA aprendoli anche a membri esterni. Si può essere d'accordo con chi ritiene che questa scommessa è stata già fatta, e persa, con le fondazioni bancarie e le Asl, diventate spesso un *refugium peccatorum* di notabili locali¹¹. Ma la paventata 'aslizzazione' degli atenei non pare realistica dato che nel CDA, anche se esiste la possibilità che non vi entrino professori universitari salvo il Rettore, è improbabile che lo statuto vi preveda una maggioranza di membri esterni al sistema universitario.

Non si esce, tuttavia, da derive autoreferenziali soltanto con norme di prevenzione. Occorre anche e soprattutto agire a posteriori con una valutazione gravida di conseguenze economiche. Lo si ripete ormai da anni, fino alla noia. Ancora una volta la soluzione migliore è non regolamentare ciò che male risponde ai regolamenti, ma valutare inflessibilmente ogni ateneo (meglio ogni dipartimento) e penalizzare altrettanto inflessibilmente quelli che non hanno soddisfatto, negli ultimi tre - quattro anni, semplici e chiari criteri finanziari, scientifici e didattici.

Ma quale è la situazione dei fondi da distribuire su base meritocratica? Il totale ripartito del fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2010 degli atenei statali ha subito una riduzione delle risorse, rispetto al 2009, di 279 milioni € (3,72%), e per di più tale FFO è stato assegnato soltanto a fine esercizio (DM n. 655 del 21/12/10)¹². Nel FFO è stata tuttavia incrementata la quota destinata alla premialità degli atenei, passata da 523,5 milioni € a 720 milioni €. Nella

ripartizione di questa quota sono state applicate le stesse percentuali del 2009: 34% in rapporto alla "qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi" (244,8 milioni €) e 66% in rapporto alla "qualità della ricerca scientifica" (475,2 milioni €).

Ma si può obiettare che spendere un poco di più in merito-crazia senza adeguati incentivi ha scarsi effetti, anzi effetti quasi nulli se gli incentivi servono solo a compensare i tagli operati ai migliori. Si è scritto di "premi con beffa finale"¹³ in quanto il MIUR ha voluto adottare un sistema di riequilibrio antimero-cratoc: ha stabilito che gli atenei con i risultati migliori (come quelli di Torino e Trento) devono rinunciare al "premio" (3,3 milioni € a Torino e 850.000 € a Trento) per aiutare le università penalizzabili.

Se si fosse applicato il principio di meritocrazia, molti atenei in dissesto finanziario e con performance scadenti avrebbero subito un taglio di risorse superiore al 10%. Per alleviare questa "penalità" il MIUR ha deciso di usare i fondi degli atenei più meritevoli affinché i tagli non superino il 5,5%. Per di più il criterio di valutazione usato (VTR = Valutazione Triennale della Ricerca), che per la "quota premiale" dedicata alla ricerca si fonderebbe sull'analogia di principio con il rinomato Research Assessment Exercise (RAE) britannico, non è stato considerato soddisfacente, o perlomeno non efficace come il RAE, da un attento lavoro di analisi pubblicato in un recente volume¹⁴. Il MIUR ha in sostanza attivato un processo di valutazione troppo timido per incentivare la qualità degli atenei, mentre avrebbe dovuto imprimere "una macchina di valutazione, grande, affidabile e inflessibile", ovviamente dotandosi di "un apparato valutativo molto ampio, competente e serio"¹⁵.

E' ben vero che quest'anno nel testo del decreto c.d. milleproroghe approvato dal Senato manca la proroga degli "sconti" nel calcolo della spesa in stipendi degli atenei (in base a un "computo ridotto" del personale medico per le università con Facoltà di Medicina) e che di conseguenza, per il peggioramento del rapporto AF(assegni fissi)/FFO oltre il limite di legge del 90%, 36 atenei rischiano il divieto di fare nuove assunzioni¹⁶. Ma questa penalizzazione non ha a che fare con la valutazione della qualità scientifico-didattica.

Una via a costo zero per assumere docenti che migliorino le performance di un ateneo sarebbe quella di trasferimenti che non gravino sul budget per assunzioni eventualmente bloccato. La proposta è che i singoli docenti universitari siano resi "comodatarsi del proprio budget"¹⁷. Basterebbe autorizzare gli atenei, soggetti a valutazione positiva da parte dell'ANVUR, a coprire posti di ruolo tramite trasferimento di professori e ricercatori da altro Ateneo con contestuale trasferimento della risorsa retributiva. La preconditione necessaria è che gli atenei che bandiscono i posti per trasferimento siano incentivati ad aumentare la propria qualità dal punto di vista della didattica e della ricerca oppure che i trasferimenti possano avvenire solo se vincolati sulla base di progetti di alto livello scientifico confermati da valutazioni dell'ANVUR. Ma non ci si può nascondere che una tale rimozione dell'ingessatura della mobilità accademica sarebbe poco gradita e fortemente avversata da interessi localistici di carriera. E' anche vero che la soppressione nel 1994 dell'organico nazionale ha reso possibile le "promozioni in sede" anche nelle grandi sedi metropolitane, senza il pas-

saggio per sedi periferiche come avveniva spesso in precedenza.

La riforma delega il governo (art. 5, c. 5) ad assegnare «fino al 10%» del FFO per gli incentivi ed è fondata opinione che qui soprattutto si potrà giudicarne il successo. Ma è ancor più fondata l'opinione che per una seria valutazione della produttività scientifica quel massimo dovrebbe essere trasformato in un minimo, imponendone poi una distribuzione con criteri impietosi. Criteri peraltro di difficile applicazione, come si è visto, anche perché una valutazione affidabile e rigorosa nella distribuzione degli incentivi e delle penalizzazioni è avversata potentemente da tanti che vogliono finanziare di più i peggiori per "portarli al livello dei migliori". E' purtroppo non confutabile che "la valutazione finalizzata all'assegnazione di parte del finanziamento pubblico viene sempre operata in modo tale da non 'premiare' davvero le università migliori e da 'non danneggiare' troppo le università peggiori"¹⁸. Ed è questa opposizione alla vera concorrenza tra atenei che politicamente ha finora avuto buon gioco nell'ingessare il sistema impedendo che almeno alcuni nostri atenei possano svettare nelle più quotate classificazioni mondiali.

Prof. Paolo Stefano Marcato
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Note

1. <http://www.unifi.it/uspur/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=496&mode=nocomments&order=1&thold=0>
2. legge brunetta <http://www.ugl.it/RSU/Dasapere/LeggeBrunetta2009/tabid/491/language/it-IT/Default.aspx>
3. <http://www.professoriassociati.it/?p=536>
4. <http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/2185>
5. <http://www.ilmanifesto.it/archivi/fuoripagina/anno/2011/mese/02/articolo/4178/>
6. http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/Riforma_de_l%27universit%C3%A0%3A_quali_sono_i_contenuti_effettivi%3F?fb=keywords
7. http://www.unisi.it/dl2/20110203104316987/pubblicazione_tra_didattica_e_ricerca.pdf
8. http://www.runonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=84:riforma-dello-statuto-dateneo-manuale-di-sopravvivenza&catid=35:articoli&Itemid=54
9. <http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20110125/lettera-di-domenico-pantaleo-ai-rettori-delle-universita-italiane-sugli-statuti-gennaio-2011.pdf>
10. <http://www.ilcapoluogo.com/site/News/Scuola-e-Giovani/ Saggi-universitari-per-riforma-statuto-la-nota-ufficiale-dei-docenti-e-le-perplessita-su-D-Innocenzo-41000>
11. http://rassegnastampa.crui.it/minirass/esr_visualizza.asp?ch kIm=57
12. <http://www.unifi.it/uspur/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=498>
13. <http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2011/01/13/news/universita-premio-con-beffa-finale-3168967>
14. http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=1599 1&Tipo=Libro
15. http://rassegnastampa.crui.it/minirass/esr_visualizza.asp?chk Im=64
16. <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-02-15/milleproroghe-incassa-oggi-fiducia-220518.shtml?uid=AaFc Ge8C&fromSearch>
17. http://www.lavoce.info/articoli/-scuola_universita/pagina100 2024.html
18. http://rassegnastampa.crui.it/minirass/esr_visualizza.asp?ch kIm=128

RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ: QUALI SONO I CONTENUTI EFFETTIVI?

Questa analisi critica/commento è stata scritta per il Notiziario dell'Unione Matematica Italiana (Numero 3 del 2011). L'Autore ci ha autorizzato a pubblicare l'articolo su Università-Notizie.

Osserviamo innanzitutto che quasi tutte le norme entrano in vigore con un certo ritardo perché dipendono da decreti legislativi delegati o regolamenti ex Legge 400, (che richiedono una pluralità di pareri diversi) ovvero da norme statutarie che saranno deliberate dalle università.

1. Modifica del sistema di reclutamento e promozione del personale docente.

Come è noto il ruolo dei ricercatori è stato messo ad esaurimento dalla Riforma Moratti (Legge 230 del 2005). Gli effetti di questa disposizione erano però rinviati al 2013. La legge Gelmini dispone invece che fin da ora non possano essere più banditi posti di ricercatore "a tempo indeterminato" (art. 29, comma 1). Questo significa che la posizione di professore associato diviene la prima posizione accademica di ruolo. Ci saranno però "ricercatori a tempo determinato" (Art. 24), con compiti di ricerca e di didattica analoghi a quelli degli attuali ricercatori. Essi saranno titolari di un "contratto di lavoro subordinato" con l'università.

Secondo l'Art. 24 i contratti di ricercatore saranno di due tipi: a) e b).

I contratti di tipo a) corrispondono a posizioni "post-dottorali" delle quali non è prevista la trasformazione in posti permanenti (non sono cioè, secondo la terminologia corrente, "tenure track"). La durata massima di questi contratti è di cinque anni (tre anni con un possibile rinnovo di due anni), anche se usufruiti in sedi diverse.

I contratti di tipo b) corrispondono a posizioni cosiddette "tenure track" cioè posizioni suscettibili di trasformarsi in posizioni permanenti nel ruolo dei professori associati. I contratti di tipo b) possono essere stipulati solo con chi ha usufruito per almeno tre anni di contratti di tipo a), ovvero, sempre per almeno tre anni, di assegni di ricerca o borse postdottorali in Italia o di analoghe posizioni all'estero.

I contratti di tipo b) hanno durata triennale e non sono rinnovabili in quanto tali, tuttavia, i ricercatori di tipo b) che conseguono la "abilitazione scientifica" (cfr. infra) sono "valutati" dall'università "ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", che è deliberata a maggioranza (dei professori di prima e seconda fascia) dal dipartimento competente. Non è previsto che il ricercatore di tipo b) in possesso di abilitazione sia immesso direttamente nei ruoli di professore associato, tuttavia la valutazione (aggiuntiva a quella dell'abilitazione) operata dall'università dovrà riguardare solo l'attività scientifica e didattica del ricercatore. Un eventuale esito negativo non potrà quindi essere motivato da ragioni di bilancio. Infatti la legge impone che l'università assicuri le disponibilità di bilancio necessarie per l'assunzione del ricercatore di tipo b) come professore associato nell'ambito della (obbligatoria) programmazione triennale delle risorse (Art. 24, comma 5). Una mancata

valutazione o una valutazione negativa motivata da ragioni di bilancio sarebbero suscettibili di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato da parte dell'interessato. Non hanno quindi fondamento le critiche alla legge che lamentavano la possibilità di non procedere alla assunzione definitiva dei ricercatori di tipo b) abilitati, per carenza di fondi disponibili.

Si può ritenere che saranno molto rari i casi di ricercatori di tipo b) che conseguono l'abilitazione a professore di seconda fascia e non sono chiamati dalla università nella quale sono stati ricercatori. Per il reclutamento dei professori la selezione dei ricercatori di tipo b) è quindi il passo più importante.

La legge prevede che questa selezione sia disciplinata da un regolamento dell'ateneo, per il quale indica alcuni principi. Come si è detto potranno partecipare a queste selezioni solo i soggetti che siano stati per almeno tre anni "ricercatori di tipo a)", assegnisti o borsisti postdottorali. Ci sarà un bando di selezione, relativo ad un "settore concorsuale" che, in generale, sarà più ampio degli attuali settori scientifico disciplinari. Tuttavia il bando stesso potrà indicare uno o più settori scientifico disciplinari tra quelli raccolti nel "settore concorsuale". Sarà questa probabilmente la scelta di quasi tutti i bandi. Nella sostanza, come oggi, il bando sarà quasi sempre aperto solo agli specialisti di un settore scientifico disciplinare. Si prevede una valutazione preliminare dei candidati basata sul "curriculum" e sulla produzione scientifica. Tra il 10 ed il 20 per cento dei candidati, e almeno sei di essi (tutti, se i candidati sono meno di sei), saranno ammessi ad una successiva prova orale che consiste nella discussione dei titoli. Infine ci sarà una (proposta di) chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia (sono esclusi dal voto i ricercatori a tempo indeterminato). La chiamata sarà infine ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

La selezione si svolge quindi a livello locale. In mancanza di regole o prassi consolidate che contrastino il cosiddetto "inbreeding", si accentuerà probabilmente il localismo nelle assunzioni che caratterizza il sistema italiano.

La legge, però, cerca di contrastare il localismo (e il "nepotismo") con tre disposizioni. La prima stabilisce che non possono essere assunti come ricercatori o docenti i parenti e gli affini (fino al quarto grado incluso) del rettore, del direttore amministrativo, dei membri del consiglio di amministrazione e dei docenti del dipartimento che effettua la chiamata (Art. 18, comma 1, lettera b) e lettera c.). La seconda stabilisce che si deve prevedere, a livello di programmazione triennale delle risorse, che il 20% delle risorse siano impiegate per assumere personale estraneo all'ateneo (Art. 18, comma 4). La terza infine (Art. 5 comma 5) prevede che tra i criteri utilizzati nel valutare le università, ai fini della distribuzione di una quota del FFO rientri anche "la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e post-dottorato [...] nella medesima università". L'unica disposizione non facilmente eludibile è la prima che, ovviamente, non è sufficiente per contrastare il localismo. In particolare la disposizione che riserva il 20% delle risorse programmate al reclutamento di "esterni" non impone, né può imporre, che questa riserva di risorse sia effettivamente

impiegata per il reclutamento di esterni. Difficilmente percepibili da parte di chi effettua le scelte saranno poi i minuscoli ed eventuali vantaggi in termini di distribuzione di FFO associati alla assunzione di personale esterno.

Il fenomeno del localismo, cioè il fatto che in troppi casi l'intera carriera universitaria, dalla laurea al posto di prima fascia, avviene nella stessa sede, è già prevalente nell'università italiana. E' difficile quindi parlare di un peggioramento di questo fenomeno dovuto alla nuova legge. Si deve dire però che le recentissime norme sulla formazione delle commissioni di concorso a ricercatore che prevedevano commissioni formate da tre docenti di prima fascia di cui due esterni alla sede che aveva bandito il concorso, stavano già producendo importanti effetti di contrasto al localismo. La nuova legge costituisce quindi un passo indietro rispetto alle norme attualmente in vigore per il reclutamento al primo livello di docente.

Anche se (non diversamente da oggi) la maggioranza delle assunzioni avverrà attraverso la posizione di ricercatore (contratti di tipo b), la legge prevede assunzioni (e non solo promozioni) a livello di professore di seconda fascia e di prima fascia.

Per queste assunzioni la legge tenta di porre rimedio ad uno degli ostacoli che rendono difficile, se non impossibile, l'assunzione di "esterni" al sistema e cioè i bassi stipendi iniziali. E' prevista infatti (Art. 8) una revisione della scala stipendiale che abolisce il periodo di straordinariato e la "ricostruzione della carriera" e cioè il parziale trascinarsi dell'anzianità nel passaggio da un ruolo all'altro. La revisione dovrebbe dar luogo ad uno stipendio iniziale pari a quello conseguibile con il massimo di "ricostruzione della carriera". Si regalerebbero cioè a tutti coloro che entrano nei ruoli di professore otto anni di anzianità. Il costo di questa revisione dovrebbe essere modesto perché già ora quasi tutti i soggetti che entrano nei ruoli di professore hanno maturato dodici anni di anzianità nel ruolo precedente ed entrano quindi con otto anni di anzianità nel nuovo ruolo. L'effetto, tuttavia, sarebbe quello di offrire lo stesso stipendio iniziale nel ruolo sia agli esterni che agli interni al sistema.

Requisito indispensabile (Art. 18) per entrare nei ruoli di professore di prima o seconda fascia è il conseguimento della abilitazione relativamente ad una fascia e ad un "settore concorsuale" (Art. 16). Un'eccezione è prevista per gli studiosi "stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni pari a quelle oggetto del bando."

I settori concorsuali saranno più ampi degli attuali settori scientifico disciplinari, perché è previsto il numero minimo di cinquanta professori di prima fascia afferenti al settore.

Per ogni settore concorsuale sarà nominata una commissione per l'abilitazione che resta in carica per due anni. Sarà composta da quattro professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale e da uno studioso straniero. I commissari appartenenti alle università italiane saranno scelti attraverso un sorteggio da una lista di autocandidati che non abbiano ricevuto una valutazione negativa della loro ultima relazione triennale sull'attività svolta (Cfr. infra). Lo "straniero" sarà sorteggiato da una lista curata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca). Una disposizione intelligente stabilisce che se non è pronta la lista degli "stranieri" si sorteggerà un quinto italiano. Si

potrà fare domanda per il conseguimento dell'abilitazione ogni anno, ma chi non consegue l'abilitazione dovrà aspettare due anni prima di ripresentare domanda.

E' lecito chiedersi quanto severa potrà essere la selezione degli "abilitati". Ovviamente non si può rispondere con sicurezza. Si può osservare però che, per lo meno per le abilitazioni di seconda fascia, non c'è alcun incentivo alla severità. Se mai gli incentivi vanno nella direzione opposta perché i settori concorsuali che hanno pochi "abilitati" avranno anche pochi "posti" di ruolo. Il caso della facoltà di medicina merita una considerazione a parte. Il fatto che la promozione ad associato non dia automaticamente diritto ad un "primariato" rende, equivalenti, agli occhi di un professore di prima fascia, e dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, le posizioni di ricercatore e di professore di seconda fascia. Una commissione composta da professori di prima fascia non ha quindi ragioni di negare una promozione che non costa nulla a chi decide, e non incide sull'organizzazione delle cliniche. Diverso sarà il caso delle abilitazioni di prima fascia. In questo caso la relativa severità può servire ad alimentare, nei commissari, la fantasia di appartenere ad un gruppo ristretto di "eccellenti". Inoltre per le facoltà di medicina i commissari (come già avviene ora per le idoneità nei concorsi) potrebbero essere condizionati dalla disponibilità di posizioni "apicali" (primariati) nelle università di appartenenza dei concorrenti all'abilitazione. Dobbiamo tuttavia osservare che chi si offre di diventare commissario per la abilitazione sarà probabilmente interessato alla abilitazione di qualche candidato. Sarà quindi disponibile a trattare con gli altri commissari per favorire il suo protetto. E' quello che avviene nelle commissioni di concorso, e che può avvenire più facilmente in assenza di una limitazione sul numero degli abilitati.

Possiamo in prima approssimazione concludere che, mentre l'abilitazione di prima fascia potrebbe costituire un ostacolo alla indiscriminata espansione del ruolo dei professori ordinari, anche in relazione all'esistenza di "primariati" disponibili, è probabile, invece, che l'abilitazione alla seconda fascia sia conseguita da tutti gli attuali ricercatori di ruolo che sono attivi nella ricerca (la stragrande maggioranza) e da tutti i ricercatori a tempo determinato di tipo b) che siano restati attivi nella ricerca dopo il conseguimento del dottorato.

La via formalmente ordinaria per entrare nei ruoli di professore, dopo aver conseguito l'abilitazione, è la partecipazione alle selezioni per le chiamate che sono regolate dai singoli atenei, e che prevedono un bando, una valutazione dei titoli scientifici e del curriculum, ed una (proposta di) chiamata da parte del dipartimento competente ratificata dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini di queste chiamate sono considerati "abilitati" anche i professori che sono in servizio al momento della entrata in vigore della legge. In altre parole, le stesse procedure di chiamata sono utilizzate per i trasferimenti. Per gli "idonei" non ancora chiamati, dei concorsi banditi sulla base della vecchia normativa (Legge 210 del 1998) continuano ad applicarsi le vecchie regole (Art. 29, comma 4), ma è prevista anche l'equiparazione dell'idoneità alla abilitazione (Art. 29, comma 8).

Si è parlato di via "formalmente" ordinaria, perché (Art. 24, comma 6) fino al 31 dicembre 2016 i ricercatori di ruolo ed i professori associati che hanno conseguito l'abilita-

zione rispettivamente di seconda fascia e di prima fascia potranno essere chiamati direttamente alle posizioni per le quali sono abilitati, con le procedure previste dalla legge per i titolari di contratto di tipo b), e cioè in assenza di un bando di concorso cui possano partecipare altri soggetti. Cessato il periodo transitorio, resterà comunque in vigore la disposizione che regola la chiamata diretta del titolare di contratto di tipo b) che abbia conseguito l'idoneità ad associato. Non più del 50% delle immissioni in ruolo dovrebbe avvenire attraverso chiamate dirette. Nulla vieta, tuttavia, che anche attraverso i bandi aperti all'esterno sia prevalentemente promosso personale interno, come già avviene per i concorsi previsti dalla vecchia normativa.

Si può concludere che le nuove procedure di reclutamento e promozione non contrasteranno e forse accentueranno l'attuale localismo. Tuttavia, la revisione della scala stipendiale dovrebbe rendere almeno possibile l'assunzione di esterni come professori di prima o seconda fascia. Certamente le assunzioni di esterni nei ruoli di docente resteranno un fenomeno raro.

Dobbiamo allora chiederci fino a che punto la pressione degli "abilitati" che chiedono di essere promossi al livello della loro abilitazione consentirà agli atenei di reclutare giovani, come ricercatori a tempo determinato di tipo b).

Ovviamente tutto dipenderà dai fondi a disposizione, fondi che proverranno dal pensionamento in atto dell'attuale personale docente. Possiamo tuttavia essere sicuri che la promozione degli "interni" abilitati avrà la precedenza sull'assunzione di personale potenzialmente a tempo indeterminato come i ricercatori di tipo b). Questo si applicherà in particolare alla promozione dei ricercatori di ruolo abilitati alla docenza di seconda fascia. Essi, infatti, al contrario dei giovani "esterni", votano per l'elezione del rettore e del direttore del dipartimento. Inoltre, in quasi tutti i casi, i ricercatori di ruolo svolgono le funzioni didattiche che spettano ai professori di ruolo e possono rifiutarsi di svolgerle, dal momento che queste funzioni non sono obbligatoriamente previste dal loro attuale stato giuridico. Nella sostanza, le nuove disposizioni di legge aprono la strada alla promozione ad associato di tutti gli attuali ricercatori di ruolo attivi nella ricerca, cioè la stragrande maggioranza. Ne seguirà anche che i fondi disponibili a seguito dei pensionamenti saranno spesi, in gran parte, per le sedi e per i settori che contano il maggior numero di ricercatori di ruolo. In particolare i fondi andranno alle Facoltà di Medicina che hanno maggiormente "beneficiario" dell'immissione nei ruoli di ricercatore dei "tecnici laureati", a loro volta frutto di assegnazioni clientelari di posti di tecnico, o "assegnisti della legge sulla disoccupazione giovanile" al di fuori di qualsiasi programmazione. Si sarà persa così l'occasione di sfruttare il corrente ed imminente massiccio pensionamento del personale docente per una distribuzione più razionale del personale tra le diverse sedi e all'interno di ciascuna sede.

2. Modifica dello stato giuridico dei docenti.

Le novità in questo ambito sono molto modeste (Art. 6). Resta quasi invariata la disciplina del tempo pieno, che continua a prevedere la possibilità di svolgere attività profes-

sionale privata da parte dei professori di medicina a tempo pieno (ultimo periodo del comma 9 e comma 13). Per tutti gli altri professori a tempo pieno continuano a valere le regole che consentono loro di assumere qualsiasi incarico retribuito, purché autorizzato dalla università di appartenenza. Non sembra più necessaria nemmeno l'autorizzazione per tutte le attività di "consulenza". Risulterebbe invece più difficile, per il professore, o ricercatore, a tempo pieno, lo svolgimento di un insegnamento ufficiale in una sede diversa dalla propria. Sarebbe necessaria, apparentemente, una "convenzione" che disciplini anche la ripartizione degli oneri stipendiali. Questa norma non è però suscettibile di interpretazione univoca, essendo anche previsto che sulla base di una semplice autorizzazione del rettore, il professore possa svolgere attività didattica e di ricerca presso "enti pubblici e privati senza scopo di lucro", tra i quali dovrebbero rientrare le università.

La legge conferma (Art. 6, comma 14) che i professori ed i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale (già prevista dal DPR 382 del 1980) sull'attività svolta. Si prevede tuttavia che solo chi otterrà un giudizio favorevole sulla sua attività potrà conseguire il previsto "scatto triennale" (Secondo il successivo articolo 8 della legge, gli scatti saranno triennali anziché biennali). E' però abrogata la norma recente che sospendeva lo scatto al professore che non avesse nel precedente biennio pubblicato almeno un lavoro scientifico (il CUN era investito dell'assurdo compito di definire a priori che cosa fosse un lavoro scientifico.) La valutazione della relazione triennale sarà di competenza dell'università, ma l'ANVUR dovrebbe stabilire "criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca". Chi non ottiene una valutazione positiva della sua relazione triennale è escluso "dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca". E' improbabile che la "bocciatura" della relazione triennale riguardi più di una frazione minima di docenti di prima fascia, i quali, proprio per la possibilità di entrare nelle commissioni per le abilitazioni, non avranno difficoltà a "firmare" le pubblicazioni dei loro allievi o dei loro protetti che aspirano ad una abilitazione. Questo privilegio sarà invece negato agli associati e ai ricercatori, i quali, salvo rari casi di accesso a nutriti finanziamenti esterni per la ricerca, non avranno a disposizione "ghost writers".

3. Modifica dell'organizzazione interna delle università e nuovo ruolo dei dipartimenti.

La legge sembra prevedere l'abolizione delle facoltà e l'attribuzione ai dipartimenti di competenze sull'organizzazione didattica o meglio l'attribuzione delle funzioni "finalizzate allo svolgimento [...] delle attività didattiche e formative". I dipartimenti dovranno comprendere almeno 35 professori e ricercatori (40 nelle università con più di mille professori e ricercatori) "afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei". Il modello dovrebbe essere quello di dipartimenti che offrono i servizi didattici di loro competenza a tutti gli studenti di un ateneo. Si prevedono tuttavia "strutture di raccordo" tra dipartimenti affini, "con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didatti-

che", oltre che (per le strutture di coordinamento di medicina) con funzioni di coordinamento, in accordo con le autorità delle regioni, delle attività di assistenza ospedaliera.

L'applicazione di queste disposizioni, a partire dalla attuale struttura dei dipartimenti, corsi di laurea e facoltà non sarà facile, e potrebbe trovare resistenze in ambito accademico. Non è chiaro in che modo strutture di coordinamento delle attività didattiche possano contenere al loro interno dipartimenti costituiti sulla base di una omogeneità scientifica.

Il caso della matematica è paradigmatico. L'interpretazione naturale della legge porterebbe a definire, in ogni ateneo, un unico dipartimento di matematica che raccolga tutti i docenti dei settori di matematica. Questo dipartimento dovrebbe svolgere attività didattiche per gli studenti dei corsi di laurea ora appartenenti alle facoltà di Scienze MFN, Ingegneria, Farmacia, Architettura, Scienze della Formazione, Agraria, Veterinaria, Medicina, ecc. Non è possibile che le funzioni di "coordinamento e razionalizzazione" di queste attività didattiche siano svolte da un'unica "struttura di raccordo". Sarebbe naturale a questo punto che il dipartimento di matematica partecipasse, ovviamente a titolo consultivo, ad una pluralità di strutture di coordinamento. Ma la legge prevede che la "struttura di raccordo" abbia un "organo deliberante" cui partecipano i direttori dei dipartimenti ad essa afferenti. Si prefigura quindi una situazione in cui ogni dipartimento appartiene ad una sola struttura di coordinamento. La struttura di coordinamento verrebbe allora a prendere il posto delle facoltà, ed i dipartimenti finirebbero per ridursi a divisioni interne delle nuove facoltà.

La potenziale contraddizione, che, a quanto pare, non è stata rilevata dal legislatore, proviene dal fatto che l'omogeneità scientifica non comporta affatto che l'insegnamento sia diretto agli stessi studenti, mentre, viceversa, si possono insegnare agli stessi studenti discipline scientificamente disomogenee, specialmente quando si tratta di studenti dei primi anni di corso. Questo vale in particolare per i corsi di laurea in ingegneria dove, tradizionalmente, le materie di base sono impartite agli stessi studenti pur non essendo tra loro scientificamente omogenee né omogenee alle materie caratterizzanti dell'ingegneria. Nei paesi (come gli Stati Uniti) dove le università sono strutturate su base dipartimentale (come, nominalmente, sembra volere la legge) un insegnamento elementare (ad esempio "Calculus") offerto dal dipartimento di matematica può essere seguito da studenti di matematica, di fisica, di ingegneria, o di altre discipline scientifiche, ma anche da studenti di sociologia, o di economia, di filosofia, ecc. Lo stesso vale per un insegnamento di fisica, ed anche per l'insegnamento di una disciplina umanistica, che può essere rivolto anche a studenti prevalentemente interessati alla scienza o all'ingegneria. L'appartenenza ad un "corso di laurea" in questi casi è un fatto che riguarda lo studente, o meglio il piano di studi che ha scelto (che può anche cambiare negli anni successivi al primo), ma non riguarda l'insegnamento impartito. La nostra legge invece non riesce a superare l'indicazione di una struttura gerarchicamente ordinata, con al vertice le strutture di raccordo (ex facoltà), le quali contengono i dipartimenti, i quali a loro volta contengono i corsi di laurea, che contengono gli insegnamenti.

Non è chiaro quali soluzioni verranno date dagli statuti a

queste contraddizioni della legge. E' chiaro però che l'ipotesi di una vera organizzazione dipartimentale è ancora lontana. Vale la pena di ricordare che lo scopo di una organizzazione dipartimentale non è soltanto quello di costituire, sia pure a livello locale, una comunità scientifica omogenea (e sufficientemente articolata) per le scelte di reclutamento e promozione dei docenti. Uno scopo non secondario è quello di distribuire razionalmente le risorse di docenti ed i carichi didattici. Attualmente come è noto i docenti si concentrano nelle facoltà dove ci sono altri docenti della stessa specie che li chiamano e non nelle facoltà dove ci sono più studenti che ne hanno bisogno. Per questo una organizzazione dipartimentale dovrebbe prima di tutto rompere le barriere di facoltà e non confermarle attraverso "strutture di raccordo" con "organi deliberanti", come invece fa la legge.

4. *Modifica del ruolo degli organi direttivi.*

La legge impone alle università di modificare gli statuti in modo che prevedano:

- un rafforzamento dei poteri del rettore, eletto per un unico mandato di sei anni,
- che il rettore possa essere anche un professore ordinario di altra sede,
- un affievolimento dei poteri del Senato Accademico i cui pareri o proposte possono sempre essere disattesi dal Consiglio di Amministrazione.
- un rafforzamento dei poteri del Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per un quadriennio,
- l'obbligo di includere tra i membri del Consiglio di Amministrazione un numero limitato di soggetti (3 su 11, o 2 se il C. di A. è meno numeroso) che non appartengono ai ruoli dell'ateneo (ma possono appartenere ai ruoli di altri atenei, o ad altre pubbliche amministrazioni)
- un rafforzamento del ruolo del nucleo di valutazione di ateneo che diviene un "organo" dell'università.

La previsione di membri del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'ateneo ha suscitato molte critiche e polemiche prima dell'approvazione della legge. In realtà i Consigli di Amministrazione dell'Università, a partire dalle norme del 1973, e fino ai Consigli istituiti in base alla Legge 168 del 1989, hanno sempre avuto un numero alto di membri esterni, in rappresentanza degli enti locali, e di altre istituzioni. Il risultato di questa partecipazione non è stato brillante, ma nemmeno devastante. Si è verificato un generale assenteismo accompagnato da interventi occasionali per difendere interessi particolari. Evitare queste ed altre possibili degenerazioni sarà compito (non facile, ma nemmeno impossibile) delle norme statutarie relative alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Basterebbe, ad esempio, rendere difficile la nomina di un membro esterno privo di una rilevante esperienza di insegnamento universitario e/o di direzione di istituzioni scientifiche.

5. *Misure per incentivare "la qualità e l'efficienza del sistema universitario".*

L'incentivazione della qualità ed efficienza è affidata prevalentemente ad interventi di natura finanziaria. L'idea di "governare" il sistema universitario attraverso la leva finan-

ziaria è presentata innanzitutto nell'Art. 1, della Legge dove si dice (comma 4) che "il Ministero [...] indica obiettivi ed indirizzi strategici per il sistema [...] garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo [...] nonché con la valutazione dei risultati conseguiti," e si ribadisce (comma 5) che "La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4." Secondo le indicazioni dell'Art. 1 sarebbe l'ANVUR l'organo tecnico del quale si avvale il Ministro per predisporre la "formula di finanziamento" (in questa legge indicata come "modello di ripartizione teorica") che incorpora incentivi e disincentivi.

Questo sistema di finanziamento e "governo" del sistema universitario era previsto fin dalle norme (tuttora vigenti) che istituivano il Fondo di Finanziamento Ordinario (Art. 5 della Legge 537 del 1993). Queste norme prevedevano che, dopo un periodo di transizione, il FFO fosse ripartito "sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro, [...] relativi a standard dei costi di produzione per studente, e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali".

Per diverse ragioni il periodo di transizione in Italia si è protratto per oltre 15 anni. Una ragione è stata la mancata comprensione da parte della burocrazia ministeriale e dei capi di gabinetto di uno strumento di governo diverso da norme di legge, decreti, circolari. In Gran Bretagna, invece, questo sistema di finanziamento e "governo" del sistema è pienamente in vigore da molto tempo, con il ruolo tecnico che in Italia è attribuito all'ANVUR, svolto invece dagli "Higher Education Funding Council" delle diverse macro-regioni (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord).

Come si è detto, nell'Art. 1 commi 4 e 5 la Legge Gelmini sembrerebbe ribadire quanto stabilito dalla Legge 537 del 1993, precisando anche il compito dell'ANVUR per questa materia. In realtà la legge, sempre in nome della qualità ed efficienza, interviene contraddicendo in parte le procedure indicate dai commi 4 e 5 dell'Art. 1 e interferendo attraverso indicazioni legislative minute e parzialmente contraddittorie con le funzioni attribuite al Governo da questi commi.

La prima norma contraddittoria è quella che prevede finanziamenti "fuori sacco" attraverso "accordi di programma" con singole università (Art. 1 comma 6). Gli accordi di programma consentiranno elargizioni discrezionali che "tengono conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale". Vale la pena di osservare che il sistema di finanziamento previsto dalla Legge 537 del 1993, e confermato dai commi 4 e 5 della Legge Gelmini, è non solo molto efficace per governare un "sistema" (come dimostra proprio il caso della Gran Bretagna) ma, inoltre, essendo basato su parametri e formule esplicite, valide per tutte le università, dovrebbe rendere più difficili finanziamenti di favore, diretti a singoli atenei. Naturalmente questi finanziamenti di favore saranno invece possibili in virtù della norma introdotta dal comma 6 dell'Art. 1.

Pure incoerenti con i propositi espressi nei commi 4 e 5 dell'art. 1, sono le numerose disposizioni puntuali che prevedono distinte quote del (FFO) riservate ad incentivare o a premiare alcune scelte.

Così, ad esempio, l'art. 5, comma 3, lettere b) ed e), comma 4, lettera f), e comma 5, ed ancora l'art. 13). Ci si allontana in questo modo dall'idea di un'unica formula che, sulla base di parametri e dati rilevabili in modo affidabile, determina il finanziamento delle università. Al contrario alcune delle prescrizioni dell'art. 5 sembrano di difficile realizzazione, almeno se si intende realizzarle sulla base di dati affidabili e valutazioni condivise. Ad esempio sembra difficile trovare un modo razionale di distribuire una quota del FFO sulla base dei risultati di una valutazione delle "politiche di reclutamento". Una difficoltà, e non certo l'unica, è data dal fatto che le scelte di reclutamento sono operate dai dipartimenti e il FFO è distribuito alle università.

Infine l'attesa dei decreti delegati previsti dalle deleghe di cui all'art. 5 potrebbe interferire con l'applicazione diretta della Legge 537 del 1993. Insomma il tentativo di ampliare i poteri del ministro nella distribuzione mirata del FFO potrebbe rivelarsi un ostacolo al ragionevole esercizio di poteri che il Ministro già possiede.

Un discorso a parte merita l'Art. 11, che destina una quota pari almeno allo 1,5 % del FFO ad una ripartizione "tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato nel 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario". Si suppone qui che l'ANVUR elabori una "formula di finanziamento", che però questa formula non venga mai applicata integralmente, ma rimanga un "modello per la ripartizione teorica" del FFO. Sarebbero quindi sempre necessari "interventi perequativi" a favore delle università che sono finanziate meno di quanto non prevedrebbe il "modello".

E' stupefacente che "interventi perequativi" siano ancora necessari a sedici anni di distanza dall'introduzione del "modello di ripartizione dei finanziamenti" e che una loro parziale disciplina venga incorporata in una legge, come se la "perequazione" fosse destinata a non essere mai raggiunta. Interventi perequativi dovrebbero invece cessare quando si è raggiunta la perequazione. Che senso ha quindi prevedere che ad essi si destini almeno l'1.5% del FFO? Pure contraddittoria appare la previsione di una riduzione dell'intervento perequativo quando le misure di valutazione della qualità determinano un sottofinanziamento, perché a rigore queste misure dovrebbero essere incorporate nel "modello per la ripartizione teorica del finanziamento". Infine l'ultimo periodo del secondo comma di questo articolo introduce una eccezione nel non meglio identificato "calcolo degli squilibri finanziari" per le università "sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta" (stiamo parlando, a tutti gli effetti, della Università Sapienza di Roma, ma anche delle due Università di Napoli e dell'Università di Messina.) Non si affronta invece una causa, forse la principale causa, degli squilibri finanziari per queste università, che è il fatto che l'attività assistenziale non rientra nelle attività che sono state considerate nei vari modelli di ripartizione dei finanziamenti. Sembra ovvio però che non dovrebbe essere il Ministero dell'Università a finanziare e valutare l'attività assistenziale, ma piuttosto il sistema sanitario nazionale.

6. *Miscellanea.*

La legge interviene anche minutamente su molti altri argomenti. Ne elenchiamo alcuni:

- Si prevedono (Art. 4), senza peraltro finanziarle concretamente, borse di studio (che si chiamano però premi o buoni di studio) di solo merito, sul modello di quelle bandite ogni anno dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica.
- Si limita (Art. 14) ad un massimo di dodici crediti il riconoscimento di crediti formativi conseguiti fuori dell'ambito universitario (prima della legge il limite era sessanta)
- Si stabilisce (Art. 17) che un diploma universitario triennale anche se conseguito in una scuola diretta a fini speciali è equipollente alla laurea e dà diritto al titolo di "dotto-re".
- Si consente (Art. 19) l'istituzione di dottorati di ricerca che non prevedono borse di studio. Questa disposizione, che si accompagna all'aumentato "valore legale" del dottorato, moltiplicherà i corsi di dottorato offerti dalle università italiane.
- Si stabiliscono (per legge!) le "abbreviazioni" Dott. Ric. e Ph.D. per il titolo di Dottore di Ricerca.
- Si subordina il congedo dei dipendenti pubblici per la frequenza di un dottorato al consenso della amministrazione di provenienza e si esclude che possa godere del congedo chi ha già conseguito un dottorato di ricerca.
- Si stabiliscono limitazioni minime di reddito per i titolari di contratti di insegnamento.

Prof. Alessandro Figà Talamanca
Università "La Sapienza" - Roma

IL PASTICCIO È SERVITO

Confesso di non essere ancora riuscito a leggere tutto il DDL Gelmini – l'ultima versione, pubblicata su GU e quindi in vigore – per la noia e la confusione che ho provato ad ogni pagina. Ammiro i colleghi che sono riusciti a studiarlo. Fortunatamente, mi ha soccorso un bellissimo articolo che ho trovato su Noisefromamerika, scritto da Figà Talamanca: in esso si fa un riassunto critico della legge, richiamando sempre i passi ed i commi in questione. Per non accettare passivamente quanto è riportato, ho integrato la lettura dell'articolo con la consultazione delle parti in discussione. Sono così riuscito a farmi un'idea complessiva, ed abbastanza approfondita dei diversi aspetti del provvedimento.

Le tematiche affrontate dalla legge sono sostanzialmente le seguenti: "governance", reclutamento, stato giuridico, modifica dell'organizzazione interna, provvedimenti per incentivare la qualità degli atenei. Sulle prime due tematiche ho già scritto in più occasioni: penso che le modifiche siano scarse e molto poco incisive. Per qualche aspetto, peggiorative. Nella governance permane il conflitto di interessi nel quale si trovano i docenti chiamati (quasi certamente presenti in maggioranza nel CdA) ad amministrare un ateneo. Men-

tre gli aumentati poteri del Rettore – sempre eletto dal corpo docente – non sono certo una garanzia di buona amministrazione. La “separazione” dei compiti dei diversi collegi rimarrà solo sulla carta, dal momento che tutti gli organi collegiali hanno identica legittimazione. Il reclutamento riproporrà i “concorsi locali” che tanti danni hanno fatto nel recente passato: non esistono incentivi di alcun genere che spingano le commissioni di abilitazione, chiamate ad una pre-selezione - ad una adeguata severità di giudizio.

Il Ministro, con una energia forse degna di miglior causa, ha portato avanti la battaglia di approvazione della legge ripetendo che lottava per una università meritocratica. Infatti, gli articoli 4 e 5, oltre a numerosi altri dispositivi che riguardano lo stato giuridico dei docenti, sembrano essere stati formulati con l'intenzione di valorizzare il merito: degli allievi per i dispositivi dell' articolo 4 e della sede universitaria nel caso dell'art 5. Cerchiamo di capire, cercando di farci strada nella farraginosità del testo, come potranno trovare applicazione questi due aspetti della legge.

Ho letto più volte attentamente l'art. 4 e credo di aver capito che l'unica fonte di finanziamento del “fondo per il merito” dovrebbero essere le donazioni di enti privati e pubblici. Forse, con l'eccezione dei “trasferimenti pubblici”, destinati esclusivamente – non so se ho capito bene – alle “esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca esteri” (comma 1 lettera a)). Non sono sicuro di aver compreso dal momento che il solito “anche” – parola che figura quasi in tutti gli articoli di ogni legge di recente fattura – lascia dubbiosi sulla interpretazione. Così, se ho ben compreso, dovrebbero esserci degli Enti che, donando mezzi finanziari ad un mostruoso carrozzone ministeriale, non avrebbero, o quasi, voce in capitolo sulla distribuzione /erogazione di questi mezzi. Il “quasi” si riferisce al fatto che la legge, bontà sua, prevede la formazione, su iniziativa del Ministero, di una commissione “democratica” (rappresentanti del Ministero, degli studenti e degli enti erogatori, comma 9) con compiti consultivi; inoltre, a proposito di fondi erogati (comma 8 lettera a)), vi è un inciso, dal significato sibillino, “anche vincolati a specifici usi” che sembrerebbe riportare alla volontà dei donatori la destinazione delle somme. Come al solito, e come vedremo meglio tra breve, un passo, magari breve, una parola, contraddice l'impostazione generale e provoca lo smarrimento di chi cerca di capire i dispositivi della legge. Spero di vivere abbastanza a lungo per vedere come andrà a finire, e di conoscere chi saranno i singolari benefattori che si affolleranno per alimentare il “fondo per il merito”.

L'articolo 5, dal pomposo titolo, è quello che definisce le deleghe per la “qualità ed efficienza del sistema universitario”. Volendo influire sulla qualità del sistema universitario sarebbe logico utilizzare una unica leva, renderla del tutto esplicita, e puntare con decisione a renderla efficace. Leggendo i commi 4 e 5 dell'articolo 1, sembra chiaro che la leva sia quella finanziaria: e chi, come lo scrivente, ha particolarmente a cuore l'autonomia della ricerca universitaria, stante alla lettera della legge, potrebbe sospettare un eccesso di dirigismo ministeriale (o dell'ANVUR) in grado di comprimere la libertà dei ricercatori universitari. Del resto, l'idea di governare il sistema universitario attraverso l'erogazione dell'FFO era previsto dalle norme (tuttora vigenti)

che istituivano questo fondo (Art. 5 della Legge 537 del 1993).

L'articolo 5 contiene invece dei commi che prevedono sostanzialmente delle deroghe all'utilizzo mirato dell'FFO. Ad esempio, al comma 3 lettere b) ed e), si prospetta la possibilità di incentivare (utilizzando l'FFO) particolari situazioni. Anche il comma 4 lettera f) lascia margine di discrezionalità al Ministero, là dove dice “secondo indici commisurati alle diverse tipologie ...”. Per non parlare dell'articolo 1, comma 6 nel quale si parla di “accordi di programma” tra Ministero ed università: e che non si tratti solo di vaniloqui, basta ricordare la recente notizia di un accordo (se non sbaglio del valore di 80 milioni) tra le università del Piemonte, la Regione ed il Ministero.

Siamo alle solite: la tentazione del Ministero per “il faccio come mi pare” è irresistibile. Il Ministro e la sua Corte non vogliono rinunciare ai “clientes” queruli ed ossequienti, anche se l'incentivazione alla qualità ed all'efficienza va a farsi benedire. Continueranno invece le quistue, le clientele ed i privilegi che non permettono alcuna riforma degna di questo nome.

E sempre a proposito del possibile avvento di una università meritocratica, è pertinente esaminare quel che avviene per il reclutamento. Non vi è dubbio che dei docenti selezionati per i loro meriti potrebbero dare un contributo importante al miglioramento dell'università. Se però si guarda attraverso il polverone sollevato dal sovvertimento di ogni precedente regola, ci si accorge che i motivi di ottimismo sono ben pochi. In positivo, va visto il nuovo assetto che riguarda i Ricercatori; finalmente questi hanno, come è giusto che sia, una posizione transitoria. Ma va anche osservato che il sistema posto in essere non solo non elimina o combatte il “localismo”, ma addirittura lo accentua.

Sono tra coloro che crede fermamente che una università scarsamente meritocratica – quale dovrebbe essere anche per il tipo di lavoro che vi si svolge – dipenda in parte non trascurabile dalla mancanza di mobilità del personale, a tutti i livelli. Percorrendo nello stesso ambiente il percorso da allievo, ed in seguito assumendo ruoli di docenza, si crea una rete di amicizie e di rapporti personali che finiscono, nella maggior parte dei casi, ad inquinare la serenità di giudizio indispensabile per la selezione dei migliori. In questo senso, il “localismo” è in netto contrasto con la meritocrazia. Ed a differenza del nepotismo e del clientelismo, non si tratta di un aspetto patologico, ma di naturale conseguenza di un sistema.

I meccanismi posti in essere per combattere la piaga sono risibili: non possono essere assunti come ricercatori o docenti i parenti e gli affini del rettore, del direttore amministrativo, dei membri del consiglio di amministrazione e dei docenti del dipartimento che effettua la chiamata. Le altre regole (il 20% delle risorse devono essere impiegate per assumere personale estraneo all'ateneo; tra i criteri utilizzati nel valutare le università, ai fini della distribuzione di una quota del FFO deve rientrare “la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e post-dottorato [...] nella medesima università”) sono facilmente eludibili o non percepibili da parte di chi effettua le scelte. Come al solito, ci si affida a regole – inapplicabili, eludibili o di dubbia cor-

rettezza giuridica - per combattere fenomeni che hanno una origine assai più lontana.

Nel nuovo assetto, se tale lo si può ritenere, tutto si svolge con giudizi locali, ad eccezione della "abilitazione": e per quale motivo questa ultima dovrebbe avere il ruolo di efficace selezione, non è dato immaginare. In sostanza, per quel che riguarda l'avanzamento in carriera - che si svolgerà più di prima e direi meglio di prima nello stessa sede - è più proficuo essere amici e compagni di svago dei Colleghi più anziani "che contano" che pubblicare qualche lavoro in più.

D'altra parte, è giusto impegnarsi se le regole sono chiare e le carte non sono truccate. Altrimenti, ci si impegna ugualmente, ma su altri fronti: quelli della cortigianeria, della politica, dello scambio di favori. Naturalmente, avendo le capacità per riuscire in questi campi.

Se guardiamo all'università del passato - quella per intenderci alla quale sono state fatte le esequie nel '68 - vi era allora un continuo scambio di personale, ai vari livelli, con enti ed istituzioni di ricerca. Ad esempio, quando è stato abbattuto, per via giudiziaria, l'Istituto Superiore di Sanità si è avuto il passaggio di molti dei suoi migliori ricercatori all'università. Del pari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, un tempo saldamente in mano ai Professori Universitari, era il vivaio nel quale si allevavano molti dei futuri docenti universitari. Del resto le tanto celebrate università USA sono caratterizzate da un continuo scambio di ruolo tra i propri docenti e personaggi del mondo delle arti e delle professioni.

L'università che si delinea con la legge Gelmini è sotto questo aspetto, l'esatto contrario. Ma vi è di peggio: non è stata fatta nessuna scelta in grado di dare una svolta a qualche aspetto della vita accademica. Abbandonato da tempo il modello "burocratico" - quello della vecchia università che aveva il pregio di definire con chiarezza il ruolo dei docenti e quello degli amministratori - ci si è avviati verso un modello "aziendale" senza poterlo realizzare compiutamente, trattandosi di una gestione di tipo cooperativistico, finanziata però con mezzi pubblici. E per cercare di lenire i difetti di un tale singolare assetto, si sono aumentate a dismisura regole e prescrizioni ministeriali.

Sempre nella logica di conciliare l'inconciliabile, tutto è rimasto per così dire a mezz'aria: a cominciare dal ruolo dei dipartimenti, che dovrebbero divenire la struttura di riferimento per la didattica. Ma fino a quando vi sarà il valore legale del titolo di studio, esisteranno gli ordini professionali ed una conseguente rigidità dei titoli di studio non si potrà fare a meno delle "strutture di raccordo", menzionate nella legge, che erano e forse saranno ancora le Facoltà.

Le università saranno così governate e gestite secondo un modello burocratico-aziendale-cooperativistico che è del tutto inedito. Se può funzionare, lo scopriremo negli anni a venire. E sembra proprio vera l'idea che per fare una legge di riforma - non si capisce bene se la legge Gelmini sia un tentativo di riforma od un nuovo grande rattoppo - bisogna avere chiaro il disegno complessivo: altrimenti si fanno solo dei pasticci.

Prof. Rosario Nicoletti
Università "La Sapienza" - Roma

DOTTORATI DI RICERCA E CARRIERE POLITICHE

1. Due clamorose vicende sviluppatasi recentemente in due diversi Paesi europei - l'una in Germania; l'altra in Gran Bretagna - inducono a porsi alcune domande sul valore del dottorato di ricerca riconosciuto da Università prestigiose ad allievi particolari e sulle garanzie di correttezza e di serietà scientifica degli studi su cui si basa il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, quando ad ottenerlo sono dei personaggi politici. "di riguardo" Vediamo le due vicende cominciando da quella svoltasi nell'Università di Bayreuth in Germania (e di riflesso nel Governo tedesco) fra il gennaio ed il marzo di quest'anno 2011.

Angela Merkel, Cancelliere (capo del governo) della Germania ha dovuto accettare a fine febbraio 2011, le dimissioni presentate dal suo Ministro della Difesa, il trentanovenne Karl Theodor zu Guttemberg. Per la Merkel si è trattato di un brutto colpo politico. Guttemberg era la "star" del suo governo. La Germania lo aveva visto sino alla fine del 2010 come un probabile futuro Cancelliere. Intelligente, simpatico, furbo, brillante e di nobile ("zu ") discendenza - con due figlie ed una moglie che si fregiava di un antenato come Otto von Bismark - Guttemberg era da tempo il più ammirato fra i giovani politici tedeschi. La signora Merkel ha detto di avere il cuore pesante nell'accettare le dimissioni; e si è augurata di poter avere in futuro altre opportunità di collaborare con Guttemberg.

Lo scandalo che ha travolto il ministro tedesco è scoppiato all'inizio del 2011 con la denuncia che ampie parti della sua tesi di dottorato erano state copiate, saccheggiando vari autori; senza che fossero in nessun modo citate le fonti. Il ministro aveva ammesso di aver fatto alcuni errori e "leggerezze". Egli aveva aggiunto di voler rinunciare temporaneamente al titolo di dottore di ricerca (conseguito nel 2007) "almeno sino a quando la vicenda non sarà chiarita". L'Università dove Guttemberg aveva discusso la tesi di dottorato (Bayreuth) aveva aperto un'inchiesta sul caso, prendendo le distanze dal suo ex allievo, e riservandosi di revocare il titolo. La Cancelliera nel tentativo (vano) di salvare il suo ministro aveva precisato di non averlo nominato alla Difesa come ricercatore né come dottore di ricerca. "Il mio interesse è nel lavoro di Guttemberg come Ministro. Egli gode della mia piena fiducia; e sta portando avanti la sua azione di riforma della Bundeswehr (le Forze armate): E' questo che conta per me".

L'accusa a Guttemberg è stata di avere truffato il mondo accademico, e la stessa cultura scientifica, copiando più di metà della sua tesi di dottorato. L'aver rinunciato al titolo (che comunque l'Università gli ha poi ritirato) non gli è bastato per sopravvivere allo scandalo. Le polemiche sono andate via via crescendo fra gennaio e febbraio. Buona parte del mondo politico (anche della sua parte politica: i cristiano-democratici bavaresi), molti giornali, la televisione e l'Accademia ne hanno chiesto con insistenza il ritiro dalla politica; nonostante l'opinione pubblica fosse (sondaggio del popolare quotidiano Bild) contraria al suo ritiro dalle scene governative tedesche. La capacità di resistenza del Ministro è venuta meno quando si è saputo che alla discussione della tesi egli aveva ottenuto un voto mediocre. Voto

che non gli avrebbe dovuto assicurare l' ammissione al PhD, titolo che era stato, invece, a lui conferito per il sostegno offertogli da un docente di Bayereuth dello stesso suo partito.

Guttemberg ha dichiarato durante una conferenza stampa di voler rinunciare a tutte le cariche, compresa quella di deputato del Parlamento tedesco. *“Sono stato sempre pronto a combattere; ma ora ho raggiunto il limite delle mie risorse difensive”* ha detto Guttemberg di fronte ai membri del suo staff che piangevano pubblicamente.

2. L' altra vicenda riguarda la Gran Bretagna, ed in particolare la London School of Economics, uno degli Atenei più prestigiosi del vecchio continente. La London School pochi mesi prima che scoppiassero le rivolte del Nord Africa aveva ospitato in videoconferenza il dittatore libico Gheddafi, invitando il pubblico (professori, studenti, giornalisti nonché Lord Giddens, sociologo di primo piano della London School e uno dei padri del New Labour) ad ascoltare nell' Aula Magna le sue dichiarazioni. Gheddafi aveva tenuto a dichiarare che l' attentato di Lockerbie (31 dicembre 1988; una bomba sul volo Pan Am 103; 270 morti) era stato frutto di un complotto ordito da Reagan e dalla Thatcher con l' intento di scaricare sulle sue spalle (di lui Gheddafi) le responsabilità della sciagura. Di più: Gheddafi aveva annunciato nella stessa conferenza stampa l' intenzione della famiglia del presunto terrorista Megrahi (implicato nel sanguinoso attentato di Lockerbie) di fare causa al Regno Unito per il trattamento inumano subito durante la prigionia. Megrahi era stato rilasciato nell' agosto del 2009 dalla Scozia e rimpatriato a Tripoli in precarie condizioni di salute.

Non era mai stato semplice scomodare Gheddafi per occasioni del genere. La London School era riuscita nell' impresa: E si era alla vigilia delle rivolte nordafricane. Oggi il video di Gheddafi è visibile su internet; e crea non pochi imbarazzi agli amministratori della prestigiosa London School of Economics. C' è di mezzo anche qui la scomoda questione di una tesi di dottorato. La tesi che il figlio Saif al Islam (secondogenito di Gheddafi) ha discusso nel 2008 ottenendo (non si sa con quanto onore) il titolo accademico. Si tratta di una tesi copiata? . O di una tesi comperata? Non è detto a priori. Saif al Islam fu probabilmente premiato per il suo impegno a garantire nel tempo grossi finanziamenti alla London School. La questione dovrà essere chiarita attraverso un' indagine che è stata avviata della prestigiosa istituzione accademica londinese, sull' onda dei sospetti di plagio avanzati da un gruppo di oppositori politici, nonché di studenti e diplomati dell' istituzione stessa.

Saif al Islam è un personaggio elegante; uomo dai modi civili e delicati che si vanta di coltivare idee e valori liberali. Quindi molto diverso dal padre (anche se nel marzo 2011 è apparso in televisione mentre arringava la folla, in piazza, armato di un grosso mitragliatore). Egli è stato amico di ministri inglesi, di uomini d' affari nonché del principe Andrea. Saif al Islam si era iscritto alla London School of Economics nel 2003 per un master; e successivamente si era indirizzato verso un dottorato di ricerca sotto la guida di David Held, un riverito professore di sociologia politica. La sua esperienza si era conclusa nel 2008 con un lavoro di 430 pagine sulla *governance* delle istituzioni democratiche nel mondo.

Ma eventi successivi hanno fatto dilagare i pettegolezzi. Saif al Islam è “padrone” di una fondazione con sede in Svizzera: la *“Gheddafi International Charity and Development Foundation”*. Tale Fondazione dopo il dottorato conferito a Saif al Islam cominciò a versare contributi finanziari sempre crescenti alla London School (fino ad un milione e mezzo di sterline, pari a un milione 750mila euro); e chiamò poi nel Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa proprio il prof. David Held (più tardi il prof. Held si dimise dall' incarico).

In definitiva rimane il sospetto: si trattò di riconoscenza e di un finanziamento regolare (come lo sono i finanziamenti di tanti enti privati alle Università anglosassoni); o si trattò di una ricompensa indecente all' Università londinese che aveva chiuso un occhio sulle ampie scopiazzature della tesi di dottorato del figlio di Gheddafi? Se così fosse per la London School of Economics si tratterebbe di una vergogna inusitata e sconcertante. Non si tratterebbe però di un caso del tutto nuovo o impreveduto. L' attuale direttore della London School of Economics (sir Howard Davies) ha infatti recentemente ammesso di avere collaborato per alcuni anni proficuamente con il Colonnello Gheddafi come suo consigliere per l' investimento dei profitti provenienti da petrolio e gas della Libia. Senza contare gli annunci poco profetici di un altro docente amico di Gheddafi, il citato Lord Giddens - anche lui cattedratico della London School of Economics e riverito scienziato delle scienze sociali inglesi - il quale nel 2007 augurando per un anniversario lunga vita al Colonnello Gheddafi gli aveva profetizzato un luminoso futuro di sviluppo della Libia, destinata a diventare sotto la sua guida una specie di Norvegia del Nord Africa.

Prof. Aldo Bardusco
Università di Milano Bicocca

LO SCIENZIATO, UN ATTORE O UN “ALIENO” NELLA SOCIETÀ ITALIANA?

Come vengono percepiti gli scienziati e qual' è il grado di consapevolezza, nell' italiano “medio”, rispetto alla funzione e al posto che lo Scienziato occupa nel tessuto sociale del nostro Paese? Queste domande, centrali e propedeutiche al contempo, sono state relegate in una posizione di assoluta marginalità rispetto al dibattito che negli ultimi mesi si è sviluppato attorno all' Università italiana. Premesso che un simile dibattito dovrebbe far parte, e non solo “in tempo di guerra”, di un confronto e di una riflessione “permanenti” attraverso cui un Paese che si definisce “serio” possa leggere ed interpretare la propria storia e la propria identità presente e futura, appare di contro evidente la disarmante marginalità (per non dire la pressoché totale estraneità!) di questi temi nella “narrazione della vita sociale” che la Televisione di Stato (e tutte le altre emittenti private che godono di più o meno grande popolarità fra la gente) quotidianamente ci propongono. Nell' ormai lontano 1987, quando ebbi il privilegio di recarmi ad Ames, negli Stati Uniti, in qualità di

“*Visiting Professor*” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’*Iowa State University* grazie ad una prestigiosa borsa di studio “*Fulbright*” e ad una seconda borsa concessami dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), fu per me una piacevole scoperta e motivo di grande stupore al contempo apprendere che la Facoltà che mi ospitava includesse fra le proprie mura - al pari di quanto avveniva in molte altre Università statunitensi - un servizio appositamente preposto ad informare l’opinione pubblica sulla natura delle ricerche effettuate dai Dipartimenti della Facoltà e sull’utilità “sociale” delle stesse, posto che il primo vero “commitente” dell’attività di ricerca scientifica, quale che ne sia l’oggetto, sempre e comunque rimane - direttamente o indirettamente - la collettività. Alla luce di ciò, non mi sembra possano sussistere dubbi in merito al fatto che il livello di percezione dello Scienziato da parte dell’opinione pubblica statunitense, nonché della sua funzione e della sua utilità “sociale”, abbiano grandemente beneficiato di un siffatto approccio, in maniera del tutto analoga rispetto a quanto accaduto in molti altri Paesi, europei e non. E che la rappresentazione mediatica delle realtà sociali di quei Paesi, con particolare riferimento a quella “narrata” dalle rispettive TV di Stato, abbia contemplato e continui a contemplare puntualmente al proprio interno un’adeguata “finestra” sulla “vita scientifica” e sui fondamentali risvolti della stessa in materia di “vita sociale”, è un’affermazione che si può facilmente verificare seguendo i programmi proposti “in prima serata” (!) dalle TV di Stato di quei Paesi, a partire dai rispettivi telegiornali! Appare del tutto logico ed evidente come a simili comportamenti “virtuosi” della “macchina dell’informazione” non possa che corrispondere una percezione nitida, da parte dell’opinione pubblica, dell’irrinunciabile ruolo svolto dalla Comunità Scientifica nella storia, nel tessuto sociale e nel progresso (non solo economico, ma anche e soprattutto culturale!) di un Paese, con tutte le più che positive e benefiche ricadute che ne derivano in termini di “coscienza collettiva”, di considerazione e di rispetto “sociale” verso la figura dello Scienziato. Il cui conseguente *identikit* sarà pertanto quello di un individuo pienamente “calato” nella realtà sociale del Paese e, al contempo, quello di un fondamentale “attore” di sviluppo culturale, economico e sociale, come peraltro si evince dalla ben più consistente (e adeguata!) gratificazione sul piano economico di cui i rappresentanti della Comunità Scientifica di molti Paesi beneficiano rispetto al nostro. E di ben diversa entità sono, in quegli stessi Paesi, i finanziamenti pubblici devoluti alla ricerca scientifica - mediamente il doppio negli altri Paesi dell’Unione Europea, fino ad arrivare in Germania a quasi 3 volte quanto si investe in Italia -, di fronte ai quali “grida vendetta” quell’inverecondo 1% del PIL che oramai da troppi anni “alimenta” la “fame di conoscenza” di una pur “agguerrita”, capace e competitiva Comunità Scientifica che quotidianamente opera al servizio e per il bene del Paese nelle Università, così come in altri Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca. A queste amare quanto oggettive premesse, che hanno trovato collocazione in un mio “*online comment*” pubblicato nel mese di Luglio sulla prestigiosa Rivista *Nature*, appare indissolubilmente legato quell’altrettanto disarmante fenomeno che va sotto il nome di “fuga dei

cervelli”, un ingentissimo flusso di “emigrazione intellettuale” che oramai da troppi anni il nostro Paese alimenta, a tutto beneficio di quei Paesi - Stati Uniti in testa - che anche grazie all’opera di questi nostri indiscussi talenti hanno costruito la loro storia. Con la logica conseguenza che i Premi Nobel vinti da brillantissimi Scienziati italiani (che il mondo intero c’invidia!) sono conseguiti per il 60% al di fuori dei nostri confini nazionali, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri Paesi facenti parte del “G8”. E tutto ciò nella pressoché totale indifferenza e nello sconvolgente silenzio, ancora più disarmanti, della classe politica di un intero Paese!

Esiste una “cura” per questa gravissima “patologia”? Sì, certamente esiste (sono un “ottimista”, anche se mi risulta assai difficile coltivare di questi tempi la mia naturale tendenza all’ottimismo). A partire dal fatto che, per far percepire all’opinione pubblica gli Scienziati non come “alieni”, ma come esseri “in carne ed ossa” e come fondamentali, imprescindibili motori per la crescita, il progresso e lo sviluppo del Paese, c’è bisogno, un assoluto bisogno davvero (!), di “riprogrammare” *ex novo* il “palinsesto” della nostra TV di Stato. Altro che TG “sovrasaturi” di “*fiction*”, di “*telenovelas*” (come nel recente caso della pur tragica “vicenda di Sarah”!), di immancabili servizi sull’ultima “sfilata di moda”. Altro che questa desolante “plethora” di quiz, di giochi a premi e di altre futili amenità del genere, che scorrono davanti ai nostri occhi mentre un intero Paese “annaspa”, mentre l’Italia “crolla” sotto i duri colpi di una gravissima crisi morale, una crisi “identitaria” e valoriale che va ben al di là della già di per sé drammatica dimensione “economica” attraverso la quale ci si ostina pervicacemente a volerla “fotografare” e rappresentare. E di questo “inedito” volto della nostra crisi il recente crollo della “Casa del Gladiatore” a Pompei costituisce, a mio avviso, una quanto mai eloquente ed emblematica metafora!

Prof. Giovanni Di Guardo
Università degli Studi di Teramo

**SOLLECITATE
I VOSTRI COLLEGHI
AD ISCRIVERSI ALL’USPUR.
RICEVERANNO
UNIVERSITÀ/NOTIZIE
E RENDERANNO
PIÙ INCISIVA
L’AZIONE COMUNE**

AUTOGOVERNO O GOVERNO DI PERSONE ESTERNE NELL'UNIVERSITÀ?

Nella storia d'Italia si registrano molti esempi di ricorso all'esterno, per risolvere i problemi interni. Principi e signorotti locali chiamavano in aiuto lo straniero, per rafforzarsi nei confronti del vicino, con quale erano in conflitto, oppure si apprestavano a fargli guerra. Il lungo predominio in Italia della Spagna, della Francia e dell'Austria imperiale, per non parlare dello Stato della Chiesa, anch'esso sempre lì a chiedere aiuto allo straniero, si affermò nel corso dei secoli, perché ci fu qualche italiano che gli aprì le porte, chiedendogli di mettere ordine in casa, non riuscendogli a farlo da sé. Contrariamente alle attese, invero alquanto ingenua, dell'italiano, lo straniero rimase in casa, anche dopo aver finito il suo lavoro, impadronendosi del potere, avendone la forza militare. E perché poi non avrebbe dovuto farlo, visto che era stato chiamato allo scopo? Non è perciò un caso che l'unità d'Italia avvenne relativamente tardi rispetto ad altre nazioni europee, soltanto un secolo e mezzo fa, dopo aver combattuto contro le potenze straniere, appunto Austria, Francia e Stato della Chiesa, che si opponevano strenuamente alla loro espulsione dalla penisola italiana. Dopo il 1861 hanno forse gli Italiani imparato la lezione? Hanno forse incominciato a risolvere i propri problemi con le loro forze? A volte sì, a volte no, si potrebbe rispondere, a patto di entrare in dettagli.

Lasciamo da parte la storia del fascismo e fermiamoci a quella dei due grandi partiti politici di massa del secondo dopoguerra: ognuno dei due chiedeva aiuto all'esterno, l'uno bussando oltre Tevere oppure oltre Atlantico, l'altro alla porta degli Urali. Quando poi, all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, la magistratura arrivò a scoperchiare il verminaio che si era annidato nella sfera pubblica, gettando un fascio di luce sull'intreccio corruttivo che legava politici e imprenditori, faccendieri e malavitosi, il Parlamento italiano dovette riconoscere di non aver al proprio interno quelle forze, sane e autorevoli, in grado di governare l'emergenza morale e civile. Ci si affidò allora al governatore della Banca d'Italia, un tecnico esterno alla politica, che quelle doti dimostrò di possedere.

Da allora in poi, fino a questi giorni autunnali del 2010, i partiti politici sono alla continua ricerca di una personalità esterna alla politica (il "papa straniero"!) da mettere a capo delle loro schiere, affinché possa salvarli nei momenti di crisi acuta. Allo scopo se lo vanno a cercare nei luoghi più appariscenti: tra capitani d'industria e padroni delle ferriere mediatiche, imprenditori e banchieri, attori del cinema e calciatori, presentatori televisivi e giornalisti, poi tra i professori universitari (anche!), luminari della medicina, avvocati e giudici emeriti della corte costituzionale, nonché, persino, tra i generali delle forze armate.

Non è andata meglio nei sotto-sistemi italiani. Quando ci si accorse quasi due decenni fa, che il servizio sanitario nazionale era diventato un sistema nel quale allignava anche una certa dose d'inefficienza e di corruzione, si ebbe l'idea, poi rivelatasi tutt'altro che geniale, di inventarsi il manager con amplissima delega, al quale affidare tutto il potere di gestione. Costui, nominato dal politico locale nelle vesti di presidente di regione e/o assessore alla sanità, avrebbe

dovuto mettere ordine in una materia complessa, nella cui gestione s'erano annidati dei "batteri" da debellare, perché causa di sprechi e fonte di profitti illeciti. Che il manager salvifico non potesse mai essere del tutto libero nelle scelte, dipendendo direttamente da chi lo nomina, per la riconferma di un incarico ottimamente retribuito, non è stato mai detto esplicitamente, anche se molti devono averlo pensato. Ci si chiede qui, con qualche punta di scetticismo: La nomina dei primari o degli infermieri, e poi anche quella degli inservienti, dei fornitori e della ditta delle pulizie avviene davvero, sempre e soltanto, per meriti o per efficienza economica, senza la raccomandazione implicita di un influente politico locale, che porta migliaia di voti al partito che governa? È difficile crederlo.

Da quando nella stampa nazionale si è diffusa l'idea che tutti (!) i concorsi universitari siano manipolati da "baroni" senza scrupoli e avidi di potere, s'è invocato da più parti, anche dall'interno dell'istituzione, la necessità di chiamare in sostituzione degli italiani alcuni illustri professori di prestigiose università straniere a giudicare decine (o centinaia) di candidati a una cattedra universitaria di ordinario o di associato. Sembra una soluzione facile e semplice, non essendo molti quelli che si chiedono, perché mai un illustre collega, che immaginiamo già sufficientemente impegnato nella propria università, debba farsi carico di un simile onere. Forse perché non ha altro da fare al momento oppure per l'eccellente onorario che gli sarà corrisposto ovvero per il prestigio ulteriore che gliene deriverebbe? Avanziamo dubbi anche in questo caso, perché già la scelta del medesimo da parte degli organi preposti sarebbe un problema non secondario da risolvere.

Certo il passaggio dai concorsi universitari nazionali a quelli locali non ha fatto registrare una migliore e più trasparente selezione del personale. Si può ricordare qui che qualcuno aveva già, in tempi non sospetti, avanzato delle riserve su questo metodo "locale", di fatto mutuato dai concorsi per ricercatori, che non erano stati un esempio di selezione aperta e trasparente? Con un profilo speciale per il candidato interno, con il rappresentante della Facoltà in commissione di concorso e senza un budget completo a disposizione per il nuovo posto a concorso, il risultato era prevedibile, se non scontato: vince (quasi) sempre il candidato locale, perché costa meno, avendo già un proprio stipendio da mettere a disposizione.

Se, adesso, di fronte alla nuova proposta di riforma dell'università, volta a rafforzare il potere del consiglio di amministrazione, nel quale gli esterni prevarrebbero di numero sugli accademici, e se si riflette sulla contemporanea riduzione d'importanza del senato accademico, a fronte di un aumento di competenze del rettore, non si può che trarre una conclusione: Si vuole che i professori facciano soltanto gli scienziati, senza occuparsi troppo di autogoverno dell'università, avendo, si sottintende con implicito disprezzo, dimostrato in passato di non saperlo fare così bene, come lo potrebbe fare un manager chiamato dall'esterno, che risponde, insieme al relativo consiglio di amministrazione di nomina politica, all'assessore di turno.

Ci si può già oggi immaginare il prossimo futuro. Dopo aver visto riempire i consigli di amministrazione dell'università con politici trombati, sindacalisti in pensione e graziose amiche degli amici, i professori più seri si rassegne-

ranno a fare soltanto gli scienziati e a disinteressarsi del tutto degli organi di autogoverno dell'accademia, avendo preso atto della propria marginalità all'interno degli stessi. Forse tutto ciò sarà meglio per la ricerca e per la didattica del singolo professore, il quale avrà di conseguenza più tempo a disposizione; non sarà però meglio per il sistema universitario, al quale verranno a mancare competenza e responsabilità del singolo professore, se impegnato seriamente negli organi di autogoverno dell'università.

Nessuno può negare che ci siano stati dei casi, anche clamorosi, di malcostume e di inefficienza nell'istituzione universitaria. Bisogna per questo buttare tutto a mare e affidare *sic et simpliciter* il governo del sistema agli esterni nominati da politici locali? No, di certo. Meglio sarebbe, invece, cercare di migliorare l'autogoverno, evitando così di cadere nell'attesa messianica del "papa straniero", perché questa speranza non costringe il sistema a rigenerarsi dall'interno, ma a subire quelle costrizioni dall'esterno, che sarebbe molto meglio, se venissero dallo stesso *corpus academicus*. Ci si risparmierebbe così quantomeno un'ulteriore invasione dei politici nell'università, cosa quanto mai nefasta. Costoro, infatti, promettono di dedicare particolare attenzione alla formazione scolastica e all'università, ma soltanto quando sono in campagna elettorale oppure quando si trovano all'opposizione; se ne dimenticano però quando vanno al governo, anzi, in questo caso, tagliano i finanziamenti e gli stipendi dei docenti, perché non riescono a far pagare le tasse agli evasori fiscali. Cosa si possono aspettare le giovani generazioni di ricercatori (o di aspiranti a diventarlo) da costoro, se questi entrano nei consigli di amministrazione dell'università e ne assumono il potere? Niente di buono, non sapendo spesso nemmeno cosa sia la ricerca, della quale, quando capita, essi parlano genericamente, promettendo e divagando con proclami altisonanti, subito dopo largamente disattesi.

Non va però taciuto nemmeno, che non esiste alcuna autorigenerazione senza un corrispondente sforzo etico. Allo scopo bisognerebbe fissare delle severe regole di autocontrollo, volte ad impedire la ripetizione degli stessi errori e delle stesse degenerazioni. Ognuno sa tuttavia che, dopo aver elaborato faticosamente le regole minime per ripartire, esse appariranno, a prima vista, ad alcuni ancora fin troppo blande, ad altri giustamente severe, ad altri ancora, infine, affatto sgradevoli e del tutto inopportune. Esse sarebbero insomma come un'amarissima medicina che non si vorrebbe ingoiare, pur nella coscienza della gravità della malattia. Proviamo a elencare, senza esagerare, le più amare di queste pillole:

1) nessun parente (o persona legata da rapporti di convivenza o di affari economici) di un docente, di un impiegato o di un membro di nomina politica nella gestione dell'università può partecipare a un concorso nella stessa università, né può ricevere alcun incarico dall'amministrazione della stessa a qualsiasi titolo;

2) nessun vincitore di concorso può farsi chiamare dall'università nella quale già insegna;

3) nessun laureato o licenziato da una scuola di specializzazione di un'università può partecipare, prima della scadenza di 5 (o 10) anni, a un concorso o ricevere incarichi di alcun tipo nella stessa istituzione;

4) i concorsi sono a numero chiuso; per ogni posto c'è un

solo vincitore che prende immediatamente servizio, essendo il relativo budget previsto a priori;

5) le commissioni di concorso sono nominate esclusivamente per sorteggio.

Come prima proposta, questi 5 punti dovrebbero essere sufficientemente severi, da permettere almeno l'avvio della rigenerazione, anche generazionale, del *corpus academicus*, senza ricorrere a 'medici' stranieri.

Ovviamente resta il problema dei controlli e delle sanzioni, che in Italia è sempre un po' più complesso che altrove. C'è bisogno allora di una casistica altrettanto severa anche per essi? L'esperienza sembra consigliarcela. Non c'è bisogno però, nemmeno in questo caso, di un 'giudice' straniero, avendo l'orgoglio di saperlo fare bene anche noi italiani, se non ci abbandoniamo alla pigra, ma umiliante scorciatoia di far mettere ordine in casa nostra da un estraneo, per paura di prendere noi le decisioni più sagge, ancorché momentaneamente un po' dolorose.

Prof. Italo Buttafarano
Università di Trento

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del prof. Vincenzo Lo Cascio, Università di Verona, apparsa su "L'Arena di Verona".

Egregio direttore,

la lettera aperta dell'illustre collega professor Filippo Rossi, pubblicata con risalto su "L'Arena di Verona", mi induce a partecipare all'auspicabile dibattito in materia, presentando alcune considerazioni che da tempo vado facendo con colleghi ed amici, vivamente preoccupato, come sono, per il futuro della Facoltà medica veronese. Soprattutto mi allarma l'apparente scarso interesse dell'ambiente accademico cui il futuro di detta Facoltà dovrebbe stare molto a cuore, se è vero che essa costituisce uno dei fiori all'occhiello dell'Università scaligera. Mi angustia anche la scarsa reattività, che sconfinata nella supina accettazione, finora mostrata dalla Facoltà medica di fronte ad un piano di ridimensionamento dell'attività assistenziale del Policlinico GB Rossi di Borgo Roma che riguarda il triennio clinico, cioè quel periodo conclusivo della formazione medica di base che non può prescindere da una assidua frequentazione delle corsie. Infatti il programma di ristrutturazione dell'Azienda integrata ospedaliero-universitaria, a mia conoscenza mai discusso in Facoltà, prevede il trasferimento delle attività chirurgiche generaliste e dell'attività materno-infantile a Borgo Trento, il ridimensionamento della medicina interna, ridotta a poco più di 80 posti letto malgrado la richiesta ministeriale di aumentare il numero di studenti in vista della carenza di medici prevista entro il prossimo decennio; incidentalmente sottolineo che le nuove norme ministeriali prevedono rapporti stretti tra numero di letti e studenti frequentanti che con una tale riduzione non sarebbero rispettati. Il pronto soccorso di Borgo Roma verrà non già rafforzato, come originariamente previsto, ma depotenziato perché tutti i pazienti del 118 andranno prioritariamente

te indirizzati a Borgo Trento, si dice per razionalizzare l'attività di emergenza-urgenza. Il suddetto ridimensionamento appare particolarmente illogico perché già ora i 120-130 letti di medicina interna, comprensivi dei bis che sono diventati la regola, sono del tutto insufficienti a garantire una adeguata risposta alle pressanti richieste di ricovero da parte dei due pronto soccorso aziendali, considerando che a Borgo Trento esiste una sola piccola struttura internistica, tra l'altro ad indirizzo endocrinologico. Risulta pertanto incomprensibile come sarà possibile fronteggiare nel prossimo futuro le richieste di ricovero urgente, in larga parte ordinariamente soddisfatte dai reparti internistici, riducendo i letti a tal fine utilizzabili. Non credo infatti che gli ospedali del circondario siano in grado di svolgere opera di supplenza, visto che fino ad ora ciò non è stato possibile e che più difficile lo diventerà alla luce della riduzione delle strutture ospedaliere della provincia di Verona, da più parti auspicata. A fronte delle proteste di un gruppo di internisti per il ridimensionamento dell'attività assistenziale del policlinico GB Rossi, ci è stata prospettata la possibilità di allestire, in una nuova ala del Policlinico, una grande struttura ambulatoriale ove dovrebbero esser accolti pazienti esterni inviati dalle strutture assistenziali di primo livello per approfondimenti diagnostici e interventi terapeutici di secondo e terzo livello. Senza dilungarmi sull'argomento, faccio solo notare che la tradizione medica italiana è, purtroppo, molto diversa da quella anglosassone ove l'avvio dei pazienti a centri più qualificati costituisce la regola, ciò che favorisce lo sviluppo di centri molto qualificati, veri e propri punti di attrazione e di progresso scientifico. Al momento non mi pare che ciò avvenga in Italia, se non per alcuni centri chirurgici ove le differenti capacità sono di più immediata evidenza. Altrimenti detto, mi pare piuttosto ottimistico immaginare di riuscire a creare a Verona una sorta di Mayo clinic locale.

Ma al di là dell'aspetto puramente assistenziale del piano, rimangono irrisolti quelli relativi alla didattica ed alla ricerca. La prima risulterà gravemente compromessa da due fatti: le aule necessarie alla didattica frontale si trovano in numero adeguato solo nel Policlinico; la localizzazione in due sedi distinte, separate da 7 chilometri di traffico cittadino, della parte principale della attività clinica, cioè pratica, che prevede, nell'ultimo anno e mezzo del curriculum formativo, la frequenza, possibilmente quotidiana, delle strutture assistenziali di medicina interna e neurologia, di chirurgia generale, di ostetricia e di pediatria. Costringere gli studenti a dividersi tra le due strutture ospedaliere sede delle diverse attività non mi pare opzione particolarmente apprezzabile, anche perché dispendiosa in termini di tempo e di costi dei trasporti. Sul piano della ricerca la perdita della vicinanza logistica con il triennio biologico si tradurrà in un grave impoverimento sia della ricerca biologica che di quella clinica che hanno bisogno l'una dell'altra, specie in una epoca in cui la ricerca è necessariamente interdisciplinare, con il biologo che ha la competenza e le attrezzature necessarie per svolgere ricerche sempre più sofisticate, come sono ad esempio quelle di biologia molecolare, ed il clinico che può trarre dalla collaborazione con il collega biologo spunti per studi fisiopatologici e per applicazioni pratiche delle ricerche di base. La stretta collaborazione con i colleghi del primo triennio, avvantaggiata dalla vicinanza logisti-

ca e dalla facilità dei rapporti interpersonali, è sempre stata considerata, anche dai colleghi di altre prestigiose università, uno dei punti di forza della facoltà veronese, giovane di storia ma ricca di apprezzabili risultati scientifici. Ne è riprova il fatto che i colleghi clinici che lavorano a Borgo Trento hanno sempre lamentato le difficoltà incontrate nel fare ricerca, che non fosse esclusivamente clinico-epidemiologica, in una sede separata dal triennio pre-clinico.

Se le mie previsioni si dovessero realizzare la Facoltà medica veronese sarebbe destinata ad un progressiva decadenza, tuttavia di non immediata percezione; quando ciò fosse avvenuto sarebbe certamente difficile mettervi rapidamente rimedio. Pertanto queste mie brevi considerazioni non vanno considerate come una mera critica ma piuttosto come uno stimolo ad un più approfondito esame del piano di ristrutturazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria integrata prima che sia troppo tardi. Sarò naturalmente ben felice se il mio pessimismo sarà efficacemente smentito.

Ringraziando per l'attenzione porgo distinti saluti.

Prof. Vincenzo Lo Cascio
Università di Verona

E IO SAREI UN BARONE?*

In occasione della proposta di riforma dell'università è emersa una critica unanime ai professori ordinari, i quali, senza fare le opportune distinzioni, sono stati tutti definiti, all'ingrosso, con metafora feudale, "baroni". Essi sono i veri colpevoli, dichiara la ministra e il suo governo; lo stesso ripetonò i partiti dell'opposizione, gli studenti, i ricercatori e i precari a vario titolo che operano nell'università. Ci manca soltanto che lo affermino anche il Papa e il Presidente della Repubblica.

Sono professore ordinario a tempo pieno dal 1980 e attualmente insegno all'Università di Trento. Non ho mai avuto assistenti né una segreteria personale; devo fare tutto da solo, anche le pratiche amministrative, ma non me ne lamento. Per andare a fare ricerca in una biblioteca straniera, devo ricorrere al mio stipendio; se compro un libro o un computer per necessità di lavoro, non posso dedurlo dalle tasse. Di queste pago alla fonte il 35,85% del mio stipendio, ma mi piacerebbe che fossero ridotte al 5%, ricorrendo allo scudo fiscale. Oltre lo stipendio non ho altre fonti di reddito.

Ho fatto due volte il commissario nei concorsi universitari nazionali e ho cercato di essere responsabile ed equanime. Nei momenti di dubbio, vorrei essere davvero un barone universitario, così come viene descritto in questi giorni sia dai propugnatori sia dai critici della riforma universitaria: temuto per il suo potere, con molti mezzi finanziari a disposizione, in grado di bloccare il nuovo che avanza, circondato da valvassori e valvassini che mi obbediscono.

La novità davvero nefasta di questa riforma è nel potere che assume il nuovo Consiglio di Amministrazione. In esso saranno in maggioranza i membri di nomina politica (politici trombati, sindacalisti da riciclare, amiche degli amici ecc.). Ne deduco che finisce a questo punto l'autogoverno

dell'università, nel quale, è bene ammetterlo senza incertezze, ci sono stati anche gravi errori del corpo accademico, e incomincia la resa di potere dei politici nella gestione dell'istituzione accademica. Siamo proprio sicuri che sarà meglio?

Prof. Italo Battafarano
Univeristà di Trento

* L'articolo è stato pubblicato su "Il fatto quotidiano" del 3/12/2010. Siamo stati autorizzati a inserirlo su "Università- Notizie".

26

UNIVERSITÀ NOTIZIE

I SOLITI INSULTI

Sulla stampa nazionale non si legge altro che i soliti insulti alla categoria dei professori universitari (cioè tutti noi...) ed il frusto "leit-motiv" dei "cervelli fuggiti all'estero", in altre parole quei laureati delle NOSTRE UNIVERSITÀ recatisi a svolgere ricerca in Atenei soprattutto USA.

Questi laureati vengono accreditati come i... migliori prodotti delle nostre Univeristà; quindi tutti noi rimasti a lavorare in Italia saremmo i "peggiori" che sprecano risorse, ecc. ecc.

Ma questi scribacchini da strapazzo hanno mai riflettuto su quanto scrivono? Come è possibile che le nostre disprezzate università con noi professori incapaci preparino e conducano alla laurea tanti "cervelli" ... migliori?????????

È mai possibile che nei piccoli cervellini di questi giornalisti da strapazzo non sia balenata una tenue evidenza, che gli Atenei USA – con l'enorme disponibilità di fondi – raccolgono tutto ciò che c'è da rastrellare in Europa (soprattutto) per sfruttarlo compiutamente, eliminando poi coloro che non servono più...

Nessuno riflette sul fatto che recarsi comunque a fare ricerca negli USA non è affatto un palese segno di... eccellenza e capacità, essendo le università USA molte centinaia, delle quali forse neppure 10 (dieci) sono di qualità elevata, forse superiore alle nostre di Bologna, Milano e così via...

Per esperienza personale (sono nell'Università di Cagliari da 42 anni) ho conosciuto ricercatori provenienti da diverse realtà (Cina, Slovacchia, Romania, India, Spagna ecc.) che hanno compiuto "stages" presso le nostre strutture e sono ripartiti soddisfatti, augurandosi di ritornare ed alcuni di loro hanno realizzato questo progetto.

Le nostre Università NON sono quelle dipinte da questa stampa di ignoranti e presuntuosi scribacchini, ma laboratori e studi dove una maggioranza di colleghi lavora appassionatamente spesso con fondi irrisori, ma producendo anche risultati di rilievo senza tanta "gazosa".

Anche la "lotta" (???) al decreto "Gelmini" è stata enfatizzata irresponsabilmente, sfruttando l'ingenuità e generosità dei giovani ignari: nella nostra Facoltà solo un'esigua ed insignificante minoranza (poche decine di studenti su oltre 5000 iscritti!) ha protestato di fronte all'indifferenza dei più che hanno proseguito con la frequenza alle lezioni e nei laboratori.

Prof. Giorgio Usai
Università di Cagliari

Un collega dell'Università di Bologna, nostro socio, ci ha scritto la lettera che segue

Da anni cerco di essere convenzionato con il SSR per svolgere attività assistenziale nell'ambito della Patologia Clinica. Non ostante la giurisprudenza in merito (Corte Costituzionale sentenza n. 134 del 16/05/1997. Corte Costituzionale sentenza n. 71 del 16/03/2001. T.A.R. Lazio sentenza del 23/11/2005-07/12/2005. T.A.R. Campania sentenza n. 6819 del 20/04/2006) questo non mi è stato concesso. Addirittura, molto recentemente un mio ricorso al TAR dell'Emilia Romagna per l'accertamento del diritto allo svolgimento della attività assistenziale, ha visto respinta l'istanza cautelare con indicazione di "non previsione di accoglimento" contrariamente, per tanto, a quanto più volte deliberato dalla Corte Costituzionale.

A questo punto ti chiedo che l'USPUR si faccia carico della difesa del mio diritto dovere alla attività assistenziale, sia in sede nazionale (MIUR) sia in sede locale (Rettore Università di Bologna). Inoltre ti chiedo anche di indicarmi eventuali esperti nel nostro Sindacato ai quali fare riferimento.

Sicuro del tuo interessamento.

Prof. Massimo Derenzini
Università di Bologna

Invitati dal collega abbiamo inviato al ministro onorevole Mariastella Gelmini e ad altre Autorità la lettera che segue.

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO U.S.P.U.R.

Sezione dell'Università del Piemonte Orientale

Presidente Prof. Nicola Surico
Segretario Prof. Gian Carlo Avanzi

Associata alla "International Association of University Professors & Lecturers"

Ill.mo Onorevole Ministro dell'Università, Avv. Mariastella Gelmini

Ill.mo Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio

Ill.mo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Dott. Vasco Errani

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna, Prof. Ivano Dionigi

Amplissimo Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, Prof. Sergio Stefoni

Ill.mo Direttore Generale del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Dott. Sergio Venturi

Firenze, 24 Febbraio 2011

Inviando questa lettera per manifestare la nostra preoccupazione ed il nostro sdegno per la mancata accoglienza delle istanze di un nostro iscritto, prof. Massimo Derenzini, Professore Ordinario di Patologia Clinica presso la Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna, al quale da anni viene negata la possibilità dello svolgimento dell'attività assistenziale, nonostante ne abbia diritto in quanto titolare di materia d'insegnamento con valenza clinica.

Ci permettiamo di sottolineare che l'attività istituzionale del personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia è omnicomprensiva delle funzioni didattiche, di ricerca ed assistenziali, che sono considerate tra loro inscindibili.

L'inscindibilità dell'attività assistenziale del personale docente e ricercatore è confermata oltre che dalla giurisprudenza (Corte Cost., sentenze n. 134/97 e n. 71/2001 - T.A.R. Lazio del 23/11/2005-7/12/2005 e T.A.R. Campania n. 6819/2006) anche dall'art. 5 - co. 2 - del D.L.vo 517/99 (Bindi-Zecchino) nella parte in cui prevede che l'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ex artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. 382/80. Inoltre la stessa legge afferma che non è consentito, per il personale docente, recedere dall'attività assistenziale (art. 5 - co. 2 - ultimo capoverso del D.L.vo 517/99). Inoltre, la stessa legge specifica che *"Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca"* (art. 5 co. 4 - primo capoverso del D.L.vo 517/99).

Lo stesso obbligo è altresì ribadito dalla Legge 4/11/2005, n. 230 - art. 1 co. 2 - nella parte in cui prevede che i professori universitari di materie cliniche svolgono funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.

Tale obbligo inoltre comporta, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento economico aggiuntivo, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 517/99, modificativo dell'art. 102 del D.P.R. 382/80 e dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, e del D.P.C.M. 24/05/2001.

Per tutte le ragioni sopra citate, poiché l'attività assistenziale è un diritto-dovere quale essenziale supporto per l'attività didattica e di ricerca, chiediamo che le SS VV prendano tutti gli opportuni provvedimenti affinché al Prof. Derenzini vada riconosciuta la possibilità di esercitare l'attività assistenziale nei modi stabiliti dalla legge.

Con Ossequio,
Prof. Gian Carlo Avanzi
delegato dell'USPUR per i problemi della Facoltà di
Medicina e per il Servizio Sanitario Nazionale

Firenze 06 Dicembre 2010

Ai Professori della Facoltà di Medicina
Loro Sedi

Cari Colleghi,

da tempo l'USPUR sta cercando di trovare una giusta e praticabile soluzione al problema "La retribuzione aggiuntiva dei medici universitari in convenzione con il SSR".

Nella lettera, che allego, detto problema è riassunto nella sua sostanza e nella sua realtà, connessa con le varie soluzioni esistenti a livello "regionale", assieme a una proposta per una soluzione unica, valevole cioè per tutte le regioni, con evidenziate alcune osservazioni alla soluzione stessa, che porterebbero a non farla accettare da parte di tutti.

Lo scopo di questa lettera è quello di richiamare l'attenzione di tutti i colleghi interessati al problema per cercare di ottenere osservazioni, commenti, proposte di altre possibili soluzioni che dovremmo poi analizzare e, se ritenuto utile e necessario, discutere in maniera ampia e definitiva in un convegno nazionale da organizzare e svolgere nel corso del prossimo anno.

Ci auguriamo di poter fare cosa socialmente utile a vantaggio del servizio sanitario nazionale.

Cordiali saluti.

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale USPUR

La retribuzione aggiuntiva dei medici universitari in convenzione con il SSR

Questa questione è in piedi dal lontano 1999, prodotta dalla legge 517/99. La legge non ha trovato una univoca applicazione nelle varie Regioni e, addirittura nelle diverse sedi universitarie nella stessa regione. Non c'è stata e non c'è uniformità di trattamento economico su scala nazionale per il personale medico universitario che presta attività assistenziale a favore dell'AOU e del SSR. Le sentenze ai diversi livelli giurisdizionali, emanate nel decennio, hanno solo reso più ingarbugliata la questione. Oggi, docenti di medicina con analoghe anzianità di servizio assistenziale, di funzioni e di responsabilità hanno un trattamento economico anche fortemente differenziato da una ad altra sede universitaria. Una mia proposta che ha trovato ampi consensi, se realizzata, conseguirebbe il duplice obiettivo di uniformare su scala nazionale la retribuzione aggiuntiva dei medici universitari rendendo il loro trattamento economico complessivo non inferiore rispetto a quello dell'analogo ospedaliero equiparato. La proposta poggia su un principio costituzionale, quello dell'art. 36 per cui "un lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro" e su una delle leggi regionali più avanzate in materia di sanità, quella della Lombardia nella quale è previsto che "l'attività assistenziale dei medici universitari convenzionati non può essere inferiore alla metà di quella settimanale prevista per gli ospedalieri". Ho proposto, pertanto, che una specifica legge nazionale fissi la misura dell'attività assistenziale oraria settimanale al 50% di quella prevista nel CCNL degli ospedalieri e, conseguentemente, la retribuzione aggiuntiva dei medici universitari al 50% di quella dell'ospedaliero equiparato. Si può anche stabilire una ritenuta fissata da ogni Ateneo a suo favore, operata sulla retribuzione aggiuntiva dei propri medici convenzionati, compresa tra una percentuale minima e una massima fissate dalla

legge. La legge, quindi, aggancerebbe, il quantum retributivo e di attività assistenziale dei medici universitari, dal giovane ricercatore non confermato all'anziano ordinario, a uno strumento, quello del CCNL degli ospedalieri, valido su scala nazionale, al di fuori dell'autonomia regionale e universitaria. Con l'ulteriore vantaggio che la retribuzione aggiuntiva dei medici universitari si adeguerà automaticamente nel tempo alle variazioni contrattuali degli ospedalieri e, inoltre, scompare l'attuale anomalia dei giovani medici universitari che svolgono attività assistenziale senza essere retribuiti. Tale proposta evidentemente elimina ogni possibile contenzioso giudiziario, ampiamente diffuso nel decennio e, inoltre, non richiede commissioni e defatiganti riunioni per trovare un accordo, difficile da raggiungere, sui criteri di ripartizione delle somme messe a disposizione dall'AOU per i medici universitari e per la determinazione delle percentuali da attribuire su ciascuna indennità. Se i Ministri destinatari della presente nota ritengono attuabile la predetta proposta, la ultra decennale questione potrebbe essere finalmente risolta, con innegabili vantaggi per lo stesso SSR, per le AOU e per le università. Potrebbe essere questo un elemento su cui costruire una migliore, più efficace, efficiente e meno costosa organizzazione del servizio assistenziale.

Questa nota, con il pieno consenso del Presidente prof. Franco Indiveri e del Segretario prof. Paolo Gianni dell'Associazione sindacale della docenza CNU, è inviata ai Ministri dell'Economia e delle Finanze, del MIUR, dell'Innovazione e della Funzione Pubblica e a quello della Salute. E' inoltre inviata alla CRUI, al Presidente del CUN, ai Presidenti delle Associazioni sindacali della docenza CIPUR e USPUR, alla lista di discussione UNILEX.

Prof. Alberto Pagliarini
Presidente della Commissione Nazionale
Sindacale del CNU

Prof. Mauro Marchionni
Presidente della Commissione Medicina del CNU

Risposta del Prof. Gian Carlo Avanzi

Il prof. Pagliarini propone una "quota retributiva" da attribuire ai Professori e Ricercatori Universitari convenzionati con il SSR, uguale alla metà dello stipendio del Dirigente Medico ospedaliero di pari grado. Anche se questa proposta avrebbe il vantaggio di essere estremamente semplice nell'applicazione, a mio modo di vedere, comporta alcuni elementi critici che spiego appresso.

Attualmente nella maggioranza delle regioni è stato applicato, seppur in modo eterogeneo, il DM 517/1999 "Bindi Zecchino" che prevede un "trattamento economico aggiuntivo"(TEAG) per i docenti di materie cliniche "oltre alla retribuzione universitaria". Tale TEAG è riferito, come dice testualmente la sopracitata legge, all'art.6, ad:

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

Se, come succede in alcune regioni, il TEAG al punto a) contiene alcune voci stipendiali ospedaliere come lo stipendio di posizione, l'indennità di rapporto esclusivo, l'indennità di direzione di struttura complessa e di dipartimento e alla voce b) l'indennità di risultato, ne risulta che la somma di queste voci, in talune regioni, è sicuramente superiore alla soglia del 50% indicata da Pagliarini, la applicazione della quale genererebbe una progressione "in pejora" inaccettabile.

La seconda ragione della mia contrarietà sta nel fatto che l'applicazione di questa ipotesi ai colleghi più giovani, intendo i ricercatori, genererebbe sostanzialmente una notevole sperequazione tra gli stipendi degli universitari rispetto a quella dei "pari mansioni" ospedalieri. I ricercatori universitari o i giovani associati, hanno infatti uno stipendio tabellare universitario, di gran lunga inferiore, almeno a partire dal 5° anno di anzianità, rispetto ai pari mansioni ospedalieri. Per questa ragione, in molte regioni italiane, l'applicazione della legge 517 è stata accompagnata dalla applicazione della vecchia "De Maria" (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) che riguarda la parte di stipendio tabellare. In buona sostanza, i giovani associati ed i ricercatori con poca anzianità e senza incarichi di struttura semplice o complessa, non si giovano della applicazione della 517 (per loro il TEAG è vicino allo zero in quanto non rivestono incarichi particolari) e, siccome è presente una notevole differenza tra gli stipendi tabellari (lo stipendio tabellare degli ospedalieri è maggiore), si giovano, ove questa interpretazione è applicata, di una compensazione tra i due stipendi (chiamata assegno perequativo). Questa compensazione, in taluni momenti della carriera, all'inizio per intenderci, potrebbe essere superiore al 50% della retribuzione ospedaliera. Il mio disaccordo, inoltre, poggia su un'ulteriore ragione: il TEAG e l'assegno perequativo rappresentano elementi utili ai fini della pensione e del TFS, dal 2011 TFR, grazie al fatto che sono emolumenti presenti nelle voci stipendiali ospedaliere traslati nello stipendio universitario. La somma del 50% dello stipendio ospedaliero, riferita dal collega Pagliarini, non rivestendo le caratteristiche di alcuna voce stipendiale, rischierebbe di trasformarsi in un assegno "ad personam" potenzialmente scollegato ai meccanismi di calcolo della pensione e del TFS.

In conclusione, per quanto l'ipotesi Pagliarini, ad una prima analisi, potrebbe considerarsi "risolutiva", la sua applicazione genererebbe, a mio modo di vedere, più problemi di quanti ne andrebbe a risolvere. Naturalmente è del tutto auspicabile un intervento del legislatore volto a dare un'interpretazione univoca della "517" nell'intento di generare un'omogenea applicazione della stessa in tutte le realtà universitarie convenzionate con il SSN.

Prof. Gian Carlo Avanzi
Membro della Giunta Nazionale USPUR
e della Commissione Medicina USPUR

USPUR PER I COLLEGHI

Firenze, 28 Febbraio 2011

Ai Presidenti di Sezione USPUR
Loro Sedi

Cari Colleghi,

sapete che la Legge Gelmini, entrata in vigore il 29 Gennaio u.s., prevede l'emanazione da parte di ciascun Ateneo, oltre che del nuovo statuto, anche di ben 11 Regolamenti, alcuni dei quali riguardano direttamente il nostro stato giuridico e le nostre retribuzioni.

E' pertanto assolutamente necessario che l'USPUR, sindacato autonomo, rappresentativo a livello nazionale dei professori universitari, sia presente nelle commissioni che preparano e discutono detti regolamenti, che dovranno poi essere esaminati ed approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Occorrerà, quindi, che ciascun presidente invii al proprio rettore una richiesta in tal senso. Ho ritenuto opportuno preparare una bozza di tale lettera, che allego, e che vi prego di esaminare.

Ovviamente siete liberi di variare la lettera nella maniera che ciascuno riterrà utile: l'importante è che ciascuno di voi chieda ufficialmente al rettore che un rappresentante dell'USPUR sia presente nella commissione, o nelle commissioni che prepareranno i regolamenti.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi prego di tenermi informato sull'esito della richiesta che farete.

Cordiali saluti.

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale USPUR

Firenze, li 28 Febbraio 2011

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di

Oggetto – Legge Gelmini: Decreti e Regolamenti da emanare da parte del Rettore.

La legge Gelmini n. 240 del 30 Dicembre 2010, pubblicata sulla G.U. del 14 Gennaio 2011 ed entrata in vigore il 29 Gennaio 2011, prevede l'emanazione, da parte di ciascun Ateneo, di ben 11 Regolamenti, così come di seguito specificato.

Art. 6 comma 2: Regolamento per i professori ordinari ed associati su impegno didattico e di servizio agli studenti.

Art. 6 comma 3: Regolamento per i ricercatori di ruolo relativo all'impegno obbligatorio nei compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 6 comma 4: Regolamento su determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo a cui sono affidati moduli o corsi curriculari (non obbligatoriamente).

I regolamenti all'art. 6 comma 3 e 4 riguardano anche i ricercatori a t.d. come previsto all'art. 24 comma 1.

Art. 6 comma 7: Regolamento sulle modalità di verifica e autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio dei professori e ricercatori, nonché sulla previsione delle differenziazioni dei compiti didattici e di servizio in relazione alle aree scientifico disciplinari, alla tipologia di insegnamento e agli incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca.

Art. 6 comma 14: Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali per i professori e ricercatori. (Fondo per la premialità).

Art. 9 comma 1: Regolamento per i compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo per attività conto terzi (Fondo per la premialità).

Art. 18 comma 1: Regolamento per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 22 comma 4: Regolamento per le modalità di conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 23 comma 2: Regolamento per l'attribuzione di contratti di insegnamento.

Art. 24 comma 2: Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a t.d..

Art. 24 comma 5: Regolamento per la valutazione dei ricercatori a t.d. ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

Detti Regolamenti detteranno norme attuative per quanto attiene a: il reclutamento, la selezione e la chiamata per gli assegni di ricerca, i contratti di insegnamento, i ricercatori a t.d., i professori di prima e seconda fascia, la valutazione dei ricercatori a t.d. ai fini della stabilizzazione, l'impegno orario didattico e di tutorato per gli studenti dei professori, dei ricercatori di ruolo e a t.d. sia relativamente alla didattica integrativa che curriculare e relativa differenziazione, l'autocertificazione e la verifica di tale attività, le modalità di retribuzione degli scatti di anzianità confluiti nel fondo per la premialità per professori e ricercatori, dei compensi aggiuntivi per attività conto terzi per docenti.

Detti Regolamenti di Ateneo vengono quindi a normare, differenziandosi da Ateneo ad Ateneo, materie che precedentemente erano per lo più regolate con legge o con regolamenti ministeriali.

Si tratta di un vero e proprio capovolgimento del contenuto degli attuali Regolamenti, che coinvolge tutti i professori dell'ateneo.

L'USPUR, sindacato autonomo della docenza universitaria, legittimamente costituito ed ufficialmente rappresentativo a livello nazionale come da decreto del Ministro della Funzione Pubblica, chiede al Magnifico Rettore di voler indire una riunione per discutere in merito e stabilire le modalità per l'esercizio della propria rappresentatività nella definizione di detti Regolamenti.

Il Presidente della locale Sezione USPUR
Prof.

Firenze, li 28 Febbraio 2011

**RASSEGNA DI ATTUALITÀ
E DI OPINIONI DI POLITICA UNIVERSITARIA**

a cura di *Paolo Stefano Marcato*

**LA RIFORMA GELMINI NEL TRACCIATO STORICO
DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA**

Nel tracciato storico dell'università italiana la Riforma Gelmini vuole portare ad efficiente ed efficace compimento l'assetto universitario attuando il dettato degli artt. 3 e 33 della Costituzione, che sanciscono il diritto delle istituzioni di alta cultura, università e accademie, di darsi ordinamenti autonomi nell'ambito delle leggi dello Stato. Autonomia nel disciplinare i percorsi e le filiere degli studi venne riconosciuta all'università (a seguito della Commissione Martinotti) con provvedimenti del ministro Berlinguer nel 1998-99, in provvida concomitanza e concordanza con la modernizzatrice "Dichiarazione della Sorbona". Un chiaro segnale di rivalorizzazione dei principi di autonomia è il DM 509/99 del ministro Zecchino sull'autonomia delle università di elaborare obiettivi e di istituire ordinamenti e attività formative. Oggi, a quarantacinque anni dal ddl 2314 del ministro Gui – tentativo di riforma decaduto per fine legislatura nel 1968 – e a trenta dal decreto delegato 382, le migliori espressioni del mondo intellettuale della politica, del lavoro, dell'imprenditoria, e naturalmente dell'università e della scuola, vigorosamente sottolineano la necessità della modernizzazione dell'istruzione superiore. È a questo fine che vuole corrispondere la legge del ministro Gelmini, nello stabilire nuove regole che riguardano, ad esempio, le competenze del rettore, del direttore generale, del CUN; il ruolo dei dipartimenti; lo stato giuridico e di carriera del personale accademico: professori ordinari e associati; la figura dei ricercatori a tempo determinato, assunti solo dopo riconoscimento di idoneità; i compiti dell'Agenzia nazionale per la valutazione; l'incompatibilità tra compiti di didattica ed incarichi esterni; i contratti per lettori anche in scambio con università straniere. (G. T. Scarscia Mugnozza, già rettore dell'Università della Tuscia e presidente della CRUI, *Universitas* 118, dic 2010)

QUALI SONO LE COSE DA FARE SUBITO?

«Una è l'avvio operativo dell'ANVUR. Ci sono poi tutti i decreti e i regolamenti di competenza del Ministero. Circa una quarantina, e cioè non pochi. Anche se di peso e di complessità molto disuguali. Alcuni sono urgentissimi, anche per dimostrare che si fa sul serio, a cominciare da quelli indispensabili per avviare le procedure di abilitazione. Ma non è meno indispensabile mettere quanto prima gli atenei – che devono a loro volta avviare la revisione dei rispettivi statuti – nella condizione di conoscere i criteri di ammissione all'eventuale sperimentazione di particolari modelli funzionali e organizzativi in deroga, come è previsto, alle disposizioni della legge. (Intervista a E. Decleva, presidente della CRUI, *Universitas* 118, dic. 2010)

UN FUTURO LABORIOSO

Inizia ora una fase assai delicata, quella dell'attuazione della riforma, i cui effetti si manifesteranno per lo più dopo che saranno stati scritti e varati i decreti attuativi: tra deleghe al governo e rinvii a decreti ministeriali ne sono stati calcolati 47. Il Ministero dell'Università ha un anno di tempo per emanarli, mentre le università hanno sei mesi di tempo per modificare i loro statuti e adattarli alle nuove norme del testo della legge riguardanti i rettori e i consigli di amministrazione. Essenziale sarà il funzionamento dell'ANVUR, l'Agenzia di valutazione varata da anni e non ancora operativa, come pure la collaborazione fra dicasteri

Onorevole Mariastella Gelmini
Ministro I.U.R.
Ministero Università e Ricerca
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 Roma

Oggetto – Legge Gelmini: Decreti e Regolamenti da emanare – Rappresentatività dell'USPUR.

A. Decreti, regolamenti da emanare

La nuova legge sull'Università, che porta il Suo nome, entrata in vigore il 29-01-2011, richiede, per l'applicazione, se abbiamo fatto bene i conti, l'emanazione dei seguenti decreti e/o regolamenti:

- 1) da parte del Governo: un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (come da art. 8);
- 2) da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: un decreto, entro 60 giorni, (come da art. 20);
- 3) da parte Sua: 7 decreti, ciascuno da emanare entro una precisa data, come da articoli:
5 (entro 12 mesi), 6 (entro 120 giorni), 15 (entro 60 giorni), 16 (entro 90 giorni),
17 (entro 120 giorni), 23 (entro 3 mesi), 28 (entro 120 giorni);
- 4) sempre da parte Sua: 16 decreti, senza scadenza: 1 da art. 1, 2 da art. 2, 3 da art. 4, 1 da art. 7, 1 da art. 11, 3 da art. 12, 1 da art. 13, 1 da art. 14, 1 da art. 21, 1 da art. 24, 1 da art. 26;
- 5) sempre da parte Sua: alcuni Regolamenti; (non si riportano gli articoli che li prevedono);
- 6) da parte di ciascun Ateneo, ben 11 regolamenti; (non si riportano gli articoli che li prevedono).

B. Rappresentatività dell'USPUR

L'USPUR, sindacato autonomo della docenza universitaria, regolarmente costituitosi come da Statuto e Regolamento attuativo che si allegano, è rappresentativo a livello nazionale come da decreto del Ministro della Funzione Pubblica, che pure si allega.

Considerato che molti dei decreti da emanare attengono a materia strettamente collegata con lo stato giuridico dei professori universitari, chiediamo, così come norma prevede nei casi in cui il Governo e/o i Ministri propongano e discutano nuove disposizioni legislative, che l'USPUR venga ufficialmente invitata a partecipare alle riunioni da tenere in merito.

C. USPUR e riunioni con il Ministro

Riteniamo doveroso fare presente che l'USPUR non è mai stata invitata a partecipare ad incontri con il Ministro durante la fase di preparazione e, quindi, di discussione del disegno di legge, poi approvato come legge 240 del 30-12-2010.

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale USPUR

(Pubblica Istruzione, Economia, Salute) e con le commissioni parlamentari. I ricercatori non hanno smaltito la carica di rabbia nei confronti di una legge che a loro parere li emargina, ma è pur vero che per anni la situazione attuale non cambierà, dato che fino al 2013 le università potranno continuare ad assumere ricercatori a tempo indeterminato e che i primi “nuovi” ricercatori a tempo determinato dovrebbero scadere nel 2017. (P. G. Palla, *Universitas* 118, dic 2010)

LA REDAZIONE DEGLI STATUTI

Le modifiche statutarie sono predisposte “da apposito organo istituito con decreto rettorale, composto di quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione”. A fronte della pur chiara norma della L. 240/10, si è sviluppato nel senato accademico dell'Università dell'Aquila un dibattito sulle modalità di scelta dei membri di tale commissione. A chi, in ragione della “funzione costituente” cui sarebbe chiamata la commissione, sosteneva l'opportunità (se non la necessità) d'indizione di elezioni, si è replicato che: 1) è erronea la premessa iniziale secondo cui tale commissione svolgerebbe una “funzione costituente”: la commissione svolge solo funzione istruttorie di predisposizione per il SA e per il CDA delle modifiche statutarie imposte dalla legge di riforma; 2) la commissione non gode di assoluta discrezionalità nella scrittura delle modifiche statutarie giacché trova, proprio nella legge di riforma, direttive e criteri molto stringenti (dal numero minimo di docenti per la costituzione di un dipartimento, alla composizione e alle funzioni di consiglio di amministrazione e senato, ecc.); 3) la disposizione legislativa in questione non parla per niente di “elezione” dei membri (che invece sono “designati” dal SA e dal CDA) e l'eventualità (non prevista, ma neppure esclusa dalla disposizione in oggetto) di un'elezione di tali membri avrebbe introdotto un elemento disfunzionale in ragione proprio della funzione istruttorie assegnata alla commissione. Le modifiche statutarie proposte dalla commissione dovranno, infatti, essere oggetto di deliberazione del CDA e del SA; una legittimazione di tipo elettorale di tale commissione finirebbe per contrapporre quest'ultima ai due organi competenti (SA e CDA) in caso di emendamenti che questi volessero introdurre. L'investitura elettorale di un organo istruttorio si pone, infatti, in netto contrasto con la funzione (istruttorie appunto) al medesimo assegnata, giacché pone le premesse di una contrapposizione irriducibile di legittimazione fra lo stesso e l'organo decidente che in un secondo momento è chiamato ad adottare la relativa decisione. (Nota ufficiale dei docenti dell'Aquila 27-01-2011)

LA RIFORMA GELMINI SECONDO CONFINDUSTRIA

Il presidente della commissione cultura di Confindustria punta il dito contro i molti passaggi necessari per l'attuazione della riforma Gelmini sospendendo però giudizi di merito sul nuovo dispositivo: «È ancora presto per dire se si tratta di una buona riforma. Da alcuni è stata definita epocale, da altri irrilevante; credo che occorrerà aspettare almeno i dodici mesi lasciati ai 49 provvedimenti delegati e all'auspicabile reperimento di risorse a sostegno del provvedimento per arrivare a un giudizio definitivo». L'altro aspetto potenzialmente critico riguarda l'ANVUR, l'agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca: «Il primo segnale non è positivo - osserva Laterza - perché subito ci si è preoccupati dell'appartenenza politica dei componenti dell'agenzia, quasi fosse più importante della loro competenza tecnica e professionale. Speriamo che non si crei un altro carrozzone politico». C'è poi il problema delle risorse finanziarie, che andranno in qualche

modo reperite, «perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi», e infine il merito, che di per sé è soltanto una bella parola «se non si trovano i parametri giusti per determinarlo». (Il Sole 24 Ore 25-01-2011)

I CDA NELLA RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ

Finora l'eccezione era una sola, la Statale, dove tra i quattro componenti esterni del CDA rientrava anche un rappresentante della Fondazione Cariplo. Nelle altre università lombarde, invece, consigli di amministrazione off limits per i privati: 145 componenti in tutto per i sette atenei pubblici regionali, 24 i membri non accademici ma tutti in rappresentanza di comuni, province, camere di commercio, MIUR e regione; con la sola eccezione, appunto, del sodalizio Cariplo-Statale. Adesso, con la riforma Gelmini si cambia: sei mesi di tempo per redigere nuovi statuti, consigli ristretti a un massimo di 11 poltrone e spazio ad almeno tre componenti «laici», che - stando almeno alle dichiarazioni di principio della legge - saranno privati, «personalità italiane o straniere di comprovata competenza» provenienti dal mondo della ricerca o dell'impresa. La legge Gelmini fissa come tetto massimo per i CDA 11 componenti, un vincolo che nei sette atenei pubblici lombardi porterà alla riduzione di 68 posti: da 145 si scenderà a 77 consiglieri totali. Ma la sfida è duplice. Perché se da un lato la riforma impone di asciugare l'organo, dall'altro consente di aprirlo a figure che finora non si erano mai viste in università, vale a dire le imprese. Il tema è delicato e i contrasti interni sono spesso violenti, ma l'attenzione è concentrata in modo particolare sulle imprese diventate partner (e finanziatori) strategici d'ateneo, e alla possibilità di consolidare i legami assegnando un posto in CDA a imprenditori o manager. (Il Sole 24 Ore Lombardia 26/01/2011)

I MEMBRI NON ACCADEMICI NEI CDA

La presenza di membri non accademici in Consiglio di amministrazione potrà essere utile, ma dipenderà da chi saranno costoro. La L. 240/10 affida agli statuti di ciascun ateneo l'individuazione delle modalità di scelta di questi consiglieri, limitandosi a dire che dovranno essere “personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”. Non sarà una scelta facile. Ma guai se si finisse con il cooptare qualche politico locale “decotto” o magari “trombato” alle ultime elezioni, oppure qualche imprenditore burbanzoso, convinto di saper lui come sistemare le cose, quasi che un'università fosse assimilabile a un'azienda qualunque. Meglio sarebbe stato, come autonomamente ha fatto già qualche ateneo come Padova, costituire un terzo organo di governo degli atenei, una vera e propria consulta formata di rappresentanti della società civile, con compiti non direttamente decisionali, ma di supporto alle determinazioni degli organi collegiali delle università composti da chi nelle università ci ha passato e ci passa la vita. Sarebbe un prezioso contributo soprattutto se riuscisse a essere motivatamente critico di scelte talvolta discutibili degli organi accademici. E in questo modo si salverebbero entrambe le esigenze, quella di una presenza di rappresentanti della società civile, e quella dell'autonomia degli atenei, senza rischi di pasticciate “cogestioni”. (V. Milanese, Il Mattino 28-01-2011)

LA GOVERNANCE DEGLI ATENEI NELLA L. 240/10

Il rafforzamento della governance ha due aspetti: l'identificazione del CDA come il vero, unico organo deliberante dell'ateneo e l'attribuzione di un potere enorme al rettore. Alle prero-

gative fissate dalla legge (tra cui spiccano le “funzioni d’indirizzo, d’iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche”, la “proposta del direttore generale”, l’“iniziativa dei procedimenti disciplinari”), va aggiunto dell’altro. La riforma lascia agli statuti la decisione sulla modalità d’ingresso nel CDA tra “designazione” o “scelta”. E’ evidente che i rettori potrebbero avere un peso decisivo sui nuovi ingressi, ciò che renderebbe del tutto particolare la loro forza nell’unico organo deliberante dell’ateneo. Discutibile è la decisione, raggiunta nella fase conclusiva dell’iter parlamentare, di un mandato unico di sei anni per il Rettore: come garanzia di assenza di condizionamenti all’attività del rettore è alquanto debole. C’è infine un altro motivo per non farsi illusioni sulla rilevanza del mandato unico: un’alleanza rettore-direttore generale (ex direttore amministrativo) sarà sufficiente per creare una dinastia! Questo tipo di governance non crea il miglior contesto possibile in cui un giovane davvero brillante, desideroso di costruire, ma, per temperamento, indipendente e non disposto a ossequiare gruppi di potere, scelga di entrare. (P. Potestio, NFA 10-02-2011)

I RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO NELLA L. 240/10

I ricercatori a tempo determinato anche se formalmente simili alla posizione di assistant professor USA (sei anni) formalmente sono divisi in due periodi triennali: un contratto di tipo a) per i primi tre anni, e diventano uno di tipo b) nei secondi tre. Quindi in teoria sarebbe possibile reclutare un ricercatore TD per tre anni e poi buttarlo fuori, reclutando qualcun altro. La situazione che si è creata con il passaggio parlamentare è diversa da quella iniziale. In particolare, non ha più senso parlare di “6 anni” di tenured trek, ma solo di 3, quelli da RTD(b). Quando uno ha un contratto da RTD(a), non matura alcun diritto soggettivo per un RTD(b), e anzi deve concorrere in un normalissimo concorso per averlo. L’unica cosa che può ottenere è un prolungamento di altri 2 anni del suo iniziale contratto da 3. I contratti di tipo a) corrispondono a posizioni “post-dottorali” delle quali non è prevista la trasformazione in posti permanenti (non sono cioè, secondo la terminologia corrente, “tenure track”). Però esistono ed esisteranno ancora gli assegni di ricerca (Art. 22), che anzi diventeranno l’esclusivo strumento d’ingaggio per giovani ricercatori in attesa di poter eventualmente concorrere per un RTD(a), o financo per un RTD(b) - infatti, è stata tolta l’“esclusiva” agli RTD(a) per il concorso a RTD(b), basteranno 3 anni di esperienza con assegni o con borse post-doc, anche all’estero. Ovviamente tutto dipenderà dai fondi a disposizione, fondi che proverranno dal pensionamento in atto dell’attuale personale docente. Mentre si filosofeggia sui fondi a disposizione, nel testo del tradizionale decreto milleproroghe di fine anno, questa volta, manca la proroga degli “sconti” nel calcolo della spesa in stipendi degli atenei (assegni fissi: AF) forniti da un “computo ridotto” del personale medico (per quelle Università con Facoltà di Medicina). (Renzino l’Europeo, 10-02-2011)

LA CARRIERA DEL RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO A CONFRONTO CON IL TENURE-TRACK DEI PAESI ANGLOSASSONI

La L. 240/10 stabilisce che l’accesso al gradino iniziale della carriera accademica (ricercatore) non sia più a tempo indeterminato, ma preveda un periodo di minimo 6, massimo 8 anni con un contratto a tempo determinato (resta la possibilità d’ingresso direttamente come professore di prima o seconda fascia, previa abilitazione). C’è un primo periodo di prova (e una prima tipologia di contratto), che può durare 3 o 5 anni, dopo il quale c’è un secondo periodo di 3 anni (e una seconda tipologia

di contratto, con uno stipendio superiore), alla fine del quale c’è la possibilità dell’assunzione in ruolo, che comunque richiede l’abilitazione (Art. 24). Non è chiaro in quali circostanze il primo tipo di contratto potrà durare 3 anni, in quali potrà essere esteso di altri 2 (la mia congettura è che i due anni di proroga siano offerti a quei ricercatori cui non si prevede di offrire il secondo tipo di contratto, per dare loro il tempo di ricollocarsi).

L’idea che l’accesso alla carriera accademica non avvenga direttamente con una posizione a tempo indeterminato, ma richieda un periodo (lungo) durante il quale la persona dimostra di essere portato per la ricerca e l’insegnamento, è scontata nei sistemi universitari di molti altri paesi. È un periodo: in cui è massimo l’incentivo all’impegno; tipicamente molto produttivo; durante il quale si gettano i semi di buona parte della produzione scientifica degli anni successivi; che funziona molto bene come meccanismo di selezione e allocazione efficiente del talento. Negli altri sistemi universitari, e in particolare nel mondo anglosassone, esso si presenta con due importanti caratteristiche. La prima è la gradualità: un ricercatore nel tenure-track di una delle università più prestigiose, cui quell’università non ritenesse di fare alla fine del periodo 3 l’offerta di un contratto a tempo indeterminato (la tenure), probabilmente troverebbe una collocazione in una delle università leggermente meno blasonate, e lo stesso avverrebbe via via scendendo nella graduatoria della qualità. In definitiva, il sistema garantisce un accoppiamento piuttosto efficiente tra la qualità dei ricercatori e quella delle università, e solo la coda inferiore della distribuzione dei talenti viene in genere espulsa dal mondo accademico. La seconda caratteristica è che l’università accumula durante il periodo una gran mole d’informazioni sulla persona e sulle sue capacità e su questa base può liberamente decidere se fare o no l’offerta di una posizione permanente. Il sistema prefigurato dalla legge non possiede queste due caratteristiche. (D. Terlizze, lavoce.info 14-01-2011)

SULL’ASSUNZIONE A PROFESSORE ASSOCIATO DEGLI ABILITATI NELLA L. 240/10

Sul punto critico dell’assunzione ad associato degli abilitati è evidente che il legislatore ha scritto la legge secondo gli usuali criteri italiani per assicurare che la scelta di assumere non sia condizionata da vincoli finanziari. Su questo punto il legislatore ha operato bene. Tuttavia anche gli Atenei che diligentemente redigessero i piani triennali prevedendo la possibile assunzione degli abilitati, sarebbero comunque esposti all’arbitrio del legislatore, non del legislatore di oggi ma quello di domani, che molto italianamente usa comunicare le assegnazioni FFO dell’anno X a dicembre dell’anno X stesso, che può variare l’FFO stesso anche in negativo con preavviso insufficiente, e infine che può decidere sugli importi dei salari dei dipendenti universitari senza tener presenti i vincoli di finanza degli Atenei. Insomma, a causa della scadente qualità del legislatore italiano futuro desumibile dal comportamento passato, prevedo problemi. Infine, è vero che gli Atenei devono predisporre onestamente i piani triennali e le relative assunzioni del tipo b), ma a me almeno non appare evidente in quale modo decisioni palesemente errate su questa materia avranno conseguenze su chi le ha prese e sui dirigenti e dipendenti dell’Ateneo considerato. Una mancata valutazione o una valutazione negativa motivata da ragioni di bilancio sarebbero suscettibili di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato da parte dell’interessato. Non hanno quindi fondamento le critiche alla legge che lamentavano la possibilità di non procedere all’assunzione definitiva dei ricercatori di tipo b) abilitati, per carenza di fondi disponibili. (A. Lusiani, 10-02-2011; M. bib, 10-02-2011)

